



*Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia - Sede di Catania*

*Inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2024*

*Relazione del Presidente
Pancrazio Maria Savasta*

Catania 24 febbraio 2024



***Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Catania***

Inaugurazione Anno Giudiziario 2024

Relazione Attività Anno 2023

Presidente

Pancrazio Maria Savasta



Sommario

1. Saluti	4
2. Introduzione.....	4
3. Le novità del 2023.....	16
4. L'anno 2023 nella Sezione di Catania	19
5. La giurisprudenza della Sezione di Catania	26
6. L'anno 2024. Gli obiettivi da raggiungere	35
7. RACCOLTA DELLE MASSIME DEL TRIBUNALE	41
8. DOCUMENTAZIONE	109

Documentazione:

- Estratto dalla Carta dei servizi
- Calendario udienze 2024
- Dati statistici

1. Saluti.

Ringrazio per la gradita presenza e saluto le Autorità civili, militari e religiose, il rappresentante del C.P.G.A., Consigliere di Stato Luca Lamberti, il Presidente del C.G.A. Ermanno de Francisco, il Presidente del T.A.R. Palermo, Salvatore Veneziano, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Cons. Domenico De Falco, gli Avvocati dello Stato, degli Enti pubblici e del Libero Foro, i Signori Presidenti delle Sezioni interne, i Colleghi Magistrati e il Personale amministrativo di questo Tribunale, i gentili ospiti e i presenti tutti. Nel prendere la parola, permettetemi di rivolgere il mio pensiero all'Avv. Donato De Luca, recentemente scomparso, decano del Foro catanese, distintosi per preparazione, signorilità e senso del ruolo.

2. Introduzione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce l'occasione per operare la sintesi dei risultati e l'analisi delle prospettive della Giurisdizione amministrativa.

È anche un momento di necessaria riflessione.

È bene premettere che, come ha rammentato il Presidente del Consiglio di Stato nella relazione del 5 febbraio scorso, *«il principale compito del giudice amministrativo, (è) quello di*

‘arbitro’ imparziale per le controversie aventi per oggetto l’esercizio del potere pubblico, che verifica il rispetto delle regole da parte dell’Amministrazione, quando essa incide sulle posizioni giuridiche soggettive e sulle libertà fondamentali.

È importante «che il giudice amministrativo sia percepito quale figura istituzionale “indispensabile”, proprio in quanto custode della legalità ed elemento costitutivo dello Stato di diritto.

[. . .] Il sistema Paese richiede, oltre ad una Amministrazione efficiente, anche una Giustizia amministrativa rapida e funzionante, che garantisca la certezza del diritto nel contesto di una società pluralista.

[. . .] La democrazia costituzionale funziona in modo armonico quando tutte le componenti della sfera pubblica operano sinergicamente e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

[. . .] Con l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, la Giustizia amministrativa si è avvicinata alle esigenze del territorio, con riduzione dei costi di accesso alla giustizia.

Il ridotto numero degli appelli proposti avverso le sentenze dei TAR e l’alta percentuale di conferma delle relative statuizioni testimoniano la loro importanza istituzionale.

[. . .] Per esercitare nel modo migliore le funzioni di custodi della legalità dell’azione amministrativa, i giudici amministrativi devono ispirarsi ad alcune ‘parole chiave’, la cui sintesi può

costituire un vero e proprio bagaglio culturale di riferimento: “autorevolezza istituzionale”, “chiarezza”, “modernità” e “credibilità”.

Il ripristino della legalità, che avviene con l’annullamento di un atto illegittimo, costituisce una fisiologica riaffermazione dello Stato di diritto».

Occorre chiedersi come la reintegrazione della legalità violata, cui è deputato il Giudice amministrativo, debba operare.

Il Presidente del Consiglio di Stato ha indicato quattro criteri e ha sottolineato, altresì, l’importanza del tempo di definizione dei contenziosi.

Ove tutti i criteri vengano rispettati e vi sia la certezza della rapida definizione dei giudizi, lì opera trasparenza ed efficienza e lì è possibile assistere al recupero della credibilità dell’Autorità Giudiziaria.

Lo scorso anno ho dovuto registrare, e la Stampa ha dato particolare rilievo a questo aspetto, che mentre la domanda di giustizia era aumentata a livello nazionale, in Sicilia – e segnatamente al TAR Catania – aveva avuto una notevole flessione con il deposito di soltanto 1.977 ricorsi di cui 146 in materia di appalti, registrando il dato peggiore degli ultimi anni.

Il dato era preoccupante, poiché il contenzioso, specie nelle aree più sensibili dell’economia, vale a dire quelle degli appalti

pubblici, come già rammentavo, è indice del “movimento del mercato” determinato dalla mano pubblica che appalta opere e servizi pubblici.

Quest’anno, oltre a un incremento di depositi in tema di appalti, pari a complessive 171 unità, si è registrato un notevole aumento del contenzioso introdotto presso il Tribunale, che si è attestato a ben 2.467 ricorsi depositati, con un incremento di 490, vale a dire il 24,78% in più rispetto all’anno precedente.

Tale dato colloca il TAR Catania, quanto a contenzioso, al quarto posto tra i Tribunali amministrativi d’Italia, dopo soltanto il TAR Lazio, il TAR Napoli e, con uno scarto di appena 63 fascicoli, il TAR Milano, Uffici Giudiziari che hanno ben altre dimensioni.

Tanto giustifica la creazione della Quinta Sezione, che, però, per funzionare adeguatamente, deve trovare una sua composizione con almeno quattro Magistrati.

Il dato nella sua percezione attuale sembra trovare conferma anche nell’anno in corso, posto che nel mese di gennaio 2024 sono stati depositati 205 ricorsi, mentre lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 169.

L’analisi delle ragioni di tale incremento, oltre a doversi attribuire al notevole aumento del contenzioso in materia edilizia, determinato dalla presa di posizione della Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina alla luce della sentenza della Corte cost. 19

dicembre 2022, n. 252, in tema di terzo condono edilizio, sembra doversi riferire, anche per la percezione comunicata dal Foro, alla circostanza che i tempi di risposta della Giustizia Amministrativa si sono notevolmente ridotti.

Il solo dato di quest'anno registra un decremento rispetto al 2022, come meglio si dirà, di ben 292 giorni, essendo passati da un tempo di deposito medio di 822 giorni a 530, cioè meno di diciotto mesi.

In somma sintesi, il cittadino e le imprese hanno l'evidente percezione di poter avere, finalmente, una risposta di giustizia rapida, degna di un Paese civile.

Lo scorso anno mi ero chiesto cosa si potesse fare per alimentare un circolo virtuoso e quale ruolo debba ricoprire ciascun attore dell'Amministrazione pubblica e della Giustizia Amministrativa.

E la risposta imperiosa era stata quella del “non aver paura”, esortazione rivolta soprattutto alle giovani generazioni, *a coloro che possono scrollarsi dal “gropbone” il peso delle incapacità di un sistema che vive nella paura di fare, di sbagliare, di essere e, per tale motivo, nella migliore delle ipotesi, resta fermo, senza riuscire a spezzare vincoli e timori reverenziali con chi tutto muove.*

Avere il coraggio di affrontare il nostro oggi pensando al domani, imparando dagli errori del passato, senza dimenticarsi che il

nostro agire deve diventare servizio per gli altri. Mettendo al centro di tutto il meglio possibile non per noi stessi, ma per realizzare una società per e con i nostri figli.

Rammentavo che quando ho iniziato l'esperienza della presidenza del Tribunale di Catania mi sentivo sopraffatto dal peso di un contenzioso arretrato disorganico.

L'idea, però, che tanti cittadini erano ancora in attesa e purtroppo ancora aspettano una risposta di giustizia era intollerabile.

Il conforto di Colleghi che avevano gli stessi ideali e che si spendevano per far funzionare il sistema Giustizia mi ha molto incoraggiato.

La giustizia tardiva non è per definizione giustizia.

Oggi, nonostante il peso della stanchezza e dell'età, sento che l'obiettivo della risoluzione del contenzioso corrente è ormai vicino e di dover condividere anche in questo caso il mio pensiero sul "come bisogna essere".

La domanda sul come essere, prima del cosa fare, deve accompagnare ciascuno di noi.

Dalla risposta individuale dipendono non solo i risultati della nostra operosità, ma anche il destino nostro e di chi ci circonda, sia nelle dimensioni microoperative, sia in quelle che coinvolgono le sorti dei popoli.

Mi riferisco, in quest'ultimo senso, al peso sempre più incalzante di una Terza Guerra Mondiale a pezzi, come più volte definita da Papa Francesco.

Una guerra che, per un verso, mette a dura prova il nostro desiderio di pace, per un altro, determina morte, orrore, disagi economici sempre più diffusi in tutti i Paesi del Mondo, con la sempre più evidente “spaccatura” tra il mondo piccolo, ma infinitamente potente dei ricchi, sempre più ricchi, e quello del Resto del Mondo, relegato a essere spettatore e spesso vittima dei poteri forti.

La nostra mania di esibizionismo, la nostra incapacità di fare un passo indietro, sta lasciando un'eredità pesantissima ai nostri figli, fatta di incertezze, di disagi economici, di mancanza di speranza in un futuro fatto di dignitosa operosità.

Si affacciano i rischi di un'Intelligenza Artificiale che sostituisce l'Uomo in tutto, senza che all'Uomo venga lasciato spazio per essere, prima che per avere.

La nostra incapacità di fare un passo indietro per non prevaricare, di voler abbracciare il mondo per vivere la dimensione dell'essere insieme per fare, rischia di far sprofondare il Mondo nell'abisso della tragedia.

Tutto ciò genera sia l'inefficienza nelle realtà lavorative di ogni giorno, con lo sfruttamento indegno dei nostri giovani, sia l'incapacità di vivere l'uno accanto all'altro.

Laddove, però, questa spinta ideale vi sia, tuttavia, occorre comprendere che non bisogna attendere, per ciò che facciamo, un “premio” dall’alto, ma che il premio consiste nel raggiungimento dell’obiettivo che noi ci poniamo.

E questo premio può essere fine a se stesso, poiché rivolto alla sola nostra soddisfazione, o può rivolgersi all’esterno, al mondo, a chi si indirizza la nostra attività, il nostro servizio, a chi ci sta accanto, alla nostra famiglia, a chi collabora con noi, a colui o colei che non conosceremo mai.

In una parola, il nostro premio può essere fare felici o soddisfare solo noi stessi, senza il timore di prevaricare l’altro, oppure rivolgere il nostro respiro al respiro di chi ci circonda.

Solamente in quest’ultimo caso, non si ambisce a salire da soli sul podio, ma si comprende che accedervi, comunque, è possibile non a discapito degli altri, ma soltanto insieme agli altri, siano essi gli interlocutori presenti nella nostra famiglia, nel nostro ambito lavorativo, nel mondo che ci circonda.

Dobbiamo renderci conto che il nostro premio non può passare dalla indifferenza per le esigenze di chi è il destinatario della nostra attività, dalla sofferenza altrui, dall’usare violenza per riaffermare il nostro Io.

Mi è capitato di vedere un film, intitolato “Il premio”, che si conclude con un monologo recitato dal compianto Gigi Proietti.

Spiega tante cose. Spiega quanto dovremmo essere riconoscenti per quello che abbiamo e desiderosi di condividere il percorso della nostra vita con gli altri, sistema, sembra paradossale, per creare efficienza.

La scena è la prolusione di uno scrittore nel momento in cui riceve il premio Nobel per la letteratura.

Senza volersi paragonare al momento in cui si riceve un premio, per altro il più prestigioso, perché la nostra vita, la mia vita, è fatta di premi mai assegnati, l'aver raggiunto il quasi pareggio nel contenzioso del Tribunale, l'essersi speso per creare un ambiente dove tutti possano sentirsi valorizzati e capiti, mio premio personale, mi fa riflettere, appunto, su quanto riaffermato in questo monologo, che vi voglio offrire: *“di solito i vincitori non sono mai così interessanti. Le loro parabole si assomigliano tutte, hanno sempre a che fare con l'uso dei superlativi, cori di adulatori, narcisismi prevedibili. La vita certamente è più difficile per chi non salirà mai su un podio, ma non per questo rinuncerà a viverla. E a ben vedere è proprio negli affanni del quotidiano di un'esistenza normale che si misura il senso più autentico del nostro cammino comune.*

Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano, colui che cerca una strada la possibilità di aiutare a trovarla.

E così noi, tutti noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che l'afferra; quello che cerca una direzione e il dito che gliela indica. Nessuno basta a se stesso. Scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena è il primo antidoto contro gli orrori della storia.

Ogni premio, riconoscimento individuale non ha senso se non è frutto di una condivisione.

Anche questo prestigioso premio che io voglio dedicare ai miei figli e al sentimento di un incontro che mi ha salvato.

Ogni vita, si sa, è piena di sventure, ma anche di infinita bellezza e il nostro non può che essere un gioco di squadra.

Il nostro è stato un gioco di squadra, per cui sento di dover ringraziare non solo la mia famiglia, ma anche ogni collega, ogni funzionario, ogni dipendente, che nel silenzio del quotidiano ha camminato insieme a me e a tutti gli altri, ma anche tutte le Autorità di questa città e non solo, che mi hanno sempre dato la percezione di una stima e qualcuna di un affetto vicendevole, nel riconoscersi come parti di un *team* senza una regia, ma che condivide il desiderio di essere e di fare qualcosa perché la nostra società funzioni, il nostro Meridione, la nostra Sicilia non debba più dire ai suoi figli: “Andate a cercare il vostro futuro altrove”.

Sono certo che se fosse generalizzata l'umiltà del servizio, dello spendersi per gli altri, si potrebbero contrastare le sopraffazioni, le

violenze, perché al centro della nostra esistenza non vi è il nostro Io individuale, ma il desiderio di un cammino verso l'altro, capace di generare, altresì, l'efficienza nella dimensione del Governo della Cosa Pubblica.

Sento, quindi, di dover condividere con tutti voi questo premio che non è conferito da nessuno, ma che consiste in un risultato che sembrava impossibile.

Grazie a tutti Voi.

Spero sempre che anche i Potenti della Terra, che non per questo sono i Grandi della Storia, riescano a fare un passo indietro, per far sì che la disperazione, la distruzione, la violenza lascino spazio a una nuova Aurora del Mondo, fatto di Luce e non di Tenebre.

Spero di non dover più assistere alla violenza e alla morte per tante donne, in nome di un amore che non c'è e che le donne riescano a essere porto sicuro e ad avere il coraggio, laddove vi siano reali situazioni di emergenza, di rivolgersi con fiducia alle istituzioni preposte.

Ed è questa una delle tante responsabilità di questo periodo, che riguarda, in prima battuta, gli Organi di controllo del territorio e, poi, il Giudice amministrativo, chiamato al delicato compito di verificare l'equilibrio con il quale l'Amministrazione affronta la richiesta di aiuto, da valutare con grande tempestività e nel rispetto delle regole dettate dal Legislatore.

Spero di non dover più assistere alle violenze per ragioni pseudosportive, aumentate in maniera preoccupante nell'ultimo periodo.

Anche qui, accanto all'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine, vi è spesso l'esame del Giudice amministrativo sulle misure interdittive adottate, che tanto più resisteranno al vaglio giurisdizionale, quanto più assunte con il giusto criterio rispettoso delle normative di settore.

Spero, infine, che nel rispetto dei nostri ruoli, ciascuno cammini verso l'altro e verso una società più giusta, lasciando da parte le paure per le nostre responsabilità.

Come rammentavo lo scorso anno, dobbiamo ricostruire una politica efficiente, che medita e produce regole chiare; una Pubblica Amministrazione che agisce, non semplicemente fa; una Giustizia non autoreferenziale, che muove dall'Uomo ed è rivolta a risolvere le controversie di ogni giorno con l'equilibrio del ruolo umile e grande al tempo stesso che il peso del giudizio comporta. Ciascuno è una risorsa preziosa.

Ribadisco il mio appello al Personale dell'Ufficio per il Processo. Continuate a percepire il profumo del fare bene quale necessità imprescindibile del proprio modo di essere.

Così, anche voi avrete il vostro premio.

Spero con tutto il cuore che giunga per voi la stabilizzazione, misura giusta e che avete meritato con onore.

Siete stati il fiore all'occhiello di questo Tribunale. Avete ottenuto il riconoscimento di tutta l'Italia.

E questo non ve lo potrà togliere nessuno, come nessuno vi potrà togliere la forte crescita professionale che avete conseguito e che vi accompagnerà, ovunque andiate, per tutta la vita.

3. Le novità del 2023.

Certamente, tra le novità del 2023 va segnalato il nuovo codice degli appalti, introdotto con D.Lgs.vo 31.3.2023, n. 36, e divenuto efficace l'1 luglio.

Chiosando la Relazione al Codice, con il nuovo testo legislativo, *«si è cercato di scrivere un codice “che racconti la storia” delle procedure di gara, accompagnando amministrazioni e operatori economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione e progettazione sino all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.*

L'indice del codice sintetizza questa storia: si inizia con i principi, si prosegue con il libro dedicato all'appalto in tutte le sue singole fasi, si finisce con i rimedi e con l'autoesecutività e, in mezzo, si dedicano due libri “autoconclusivi” a settori speciali e concessioni».

Proprio l'introduzione di una parte generale (la Parte I del Libro I) rivolta alla codificazione dei principi che riguardano l'intera materia dei contratti pubblici, introducendo ben 18 articoli, costituisce una delle novità più rilevanti del nuovo assetto normativo.

Senza volersi addentrare nell'esame dei molteplici aspetti innovativi, mi pare rilevante segnalare, in particolare, due principi. Il primo è quello del "risultato", inteso come l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La rilevanza del principio è legata alla circostanza che, secondo il comma 4 dell'art. 1, costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Il principio viene collegato alla trasparenza e alla concorrenza.

La Relazione, su questo versante, chiarisce che il risultato che va raggiunto deve essere «*“virtuoso”, che accresca la qualità, diminuisca i costi, aumenti la produttività, etc.*».

Il secondo principio, codificato all'art. 2, è quello della fiducia, intesa come “reciproca”, volendo creare una responsabilizzazione non solo dell'Amministrazione, e per essa dei suoi funzionari, ma anche degli operatori economici.

La norma, nel suo complesso, quindi, formalizza la fiducia negli attori della procedura pubblica, introducendo un principio che vuole ribaltare - così la Relazione - la *«logica fondata sulla sfiducia (se non sul “sospetto”) per l'azione dei pubblici funzionari, che si è sviluppata negli ultimi anni, anche attraverso la stratificazione di interventi normativi non sempre coordinati tra loro, e che si è caratterizzata da un lato per una normazione di estremo dettaglio, che mortificava l'esercizio della discrezionalità, dall'altro per il crescente rischio di avvio automatico di procedure di accertamento di responsabilità amministrative, civili, contabili e penali che potevano alla fine rivelarsi prive di effettivo fondamento. Ciò ha generato una forma di “burocrazia difensiva”, spesso descritta evocando l'efficace immagine del dipendente che ha “paura di firmare” . . . scaricando sul legislatore o sul giudice la soluzione di problemi che spetterebbe invece alla p.a. affrontare e risolvere (si è parlato*

efficacemente anche di tendenza ad “amministrare per legge” e “amministrare per sentenza”».

La norma, per altro, si muove anche nell’ottica del superamento della c.d. “paura della firma”, con la nuova formulazione dell’art. 323 c.p..

Va segnalato, infine, che presso questo Tribunale, proprio in ragione della rilevanza del nuovo Codice, si è tenuto un importante convegno il 30 giugno 2023 organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, dalla Camera Amministrativa Siciliana e dall’Unione Nazionale Avvocati, con tema, appunto, “il nuovo Codice dei Contratti pubblici”.

4. L’anno 2023 nella Sezione Staccata di Catania.

L’anno 2023 è stato caratterizzato dall’avvio della Quinta Sezione del Tribunale, che, dopo vari rinvii, è entrata a regime l’1 giugno. Per effetto della assegnazione di sole 19 unità, la detta Sezione è stata composta da tre Magistrati, circostanza, questa, che ovviamente determina parecchi problemi non solo organizzativi, ma anche di produttività.

Inoltre, ha trovato conferma l’alta efficienza dell’Ufficio per il Processo “rafforzato” entrato a regime nel 2022.

Dei risultati verrà a breve data contezza.

In termini generali, nel 2023, la Giustizia Amministrativa ha introitato, tra primo e secondo grado, 60.393 ricorsi (contro i 61.522 del 2022), definendone 74.495 e, in primo grado, i Tribunali amministrativi hanno introitato 50.324 ricorsi, definendone 60.916.

Per il T.A.R. di Catania si è già detto circa l'incremento notevole dei fascicoli depositati.

L'obiettivo indicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.09.2011 di riduzione delle pendenze di almeno il 10% risulta anche quest'anno ampiamente conseguito.

Anche l'obiettivo indicato dalle disposizioni del P.N.R.R. è stato ampiamente raggiunto e superato di oltre il 92,47%: il cronoprogramma relativo al TAR Catania ha previsto 11.352 pendenze al 30.6.2024, laddove già al 31.12.2023 vi sono soltanto 855 ricorsi pendenti ante 2019 (dei 3.277 dello scorso anno).

Si sono raggiunti in un quadriennio, i ragguardevoli risultati di eliminare 11.078 pendenze (1.663 nel 2023), pari al 73,20 % delle originarie al 31.12.2019 (dato rilevante ai fini del P.N.R.R.), nonché di abbassare il tempo medio di definizione dei ricorsi da 1.320 a 530 giorni (pari a una riduzione del 59,84 %).

Nel 2023, rispetto all'anno precedente, da 5.722 ricorsi pendenti all'1 gennaio, si è passati a 4.059 al 31 dicembre, con una

differenza pari a 1.633, vale a dire il 29,06% in meno rispetto all'anno precedente, con la definizione di 4.274 ricorsi, con un saldo attivo, considerati 2.467 ricorsi in ingresso (ben 490 in più, pari al 24,79 %, rispetto al 2022), di 1807 fascicoli.

L'indicato alto numero di ricorsi definiti colloca il Tribunale, ancora una volta, al terzo posto in termini assoluti, dopo il TAR Lazio e il TAR Napoli, dotati di ben altro numero di Magistrati.

Inoltre (cfr. tab. «B»), sono stati pubblicati 4.738 provvedimenti, 451 ordinanze cautelari (contro le 476 del 2022), 759 ordinanze collegiali (contro le 727 del 2022) e 403 Ordinanze presidenziali (contro le 336 del 2022).

Sono stati adottati 976 decreti decisori, contro i 1.019 del 2022, e tra essi 502 decreti di perenzione, contro i 765 del 2022, 198 decreti di estinzione, contro i 137 del 2022, 147 decreti decisori che dichiarano l'improcedibilità e 115 provvedimenti di interruzione, contro i 94 del 2022, infine sono stati inviati oltre 502 avvisi di perenzione ultraquinquennali.

In considerazione delle adesioni al programma di smaltimento dell'arretrato, è stato possibile celebrare dieci udienze straordinarie, nelle quali sono stati introitati 917 ricorsi, contro i 622 del 2022, e pubblicate 805 sentenze, con 812 ricorsi definiti, contro le 504 del 2022.

In somma sintesi, da 27.690 fascicoli del 2017, data di inizio della mia presidenza, i ricorsi pendenti sono scesi, come chiarito, a 4.059.

Importante - e lo sarà ancora di più nel 2024 purtroppo con minore organico per via delle dimissioni di alcuni funzionari dovute al conseguimento di migliori occasioni di lavoro a tempo indeterminato - è stato il ruolo dell'Ufficio del Processo, i cui funzionari e assistenti, permettetemi l'immodestia posto che non riguarda la mia persona, sono unanimemente riconosciuti di altissimo livello, ricevendo l'apprezzamento dei Colleghi degli altri Tribunali, e non solo, che hanno partecipato alle Udienze di smaltimento presso il TAR Catania.

Infine, un altro dato significativo va registrato nel saldo attivo tra sopravvenienze (pari, come si è detto, a 2.467) e sentenze pubblicate, pari a 3.123 (contro 2.581 del 2022), di cui 2.914 ordinarie e 209 brevi, con un incremento del 21%.

Va segnalato che i risultati raggiunti quest'anno scontano un organico ridotto sino al 31 maggio 2023, integrato da giugno, al netto dei trasferimenti in altre sedi, da ulteriori sei magistrati, di cui tre di prima nomina, ragione per la quale, gli stessi, sino a ottobre, hanno avuto un carico notevolmente ridotto.

Inoltre, un Collega, da settembre sino a dicembre, è stato assegnato in missione al TAR Aosta, partecipando, così, a una sola udienza al mese presso questo TAR.

Per altro, l'attività di smaltimento è divenuta sempre più complessa, poiché la definizione di ricorsi ormai non più datati determina un numero esiguo di fascicoli privi di interesse, non definibili, come nel passato, con provvedimenti monocratici estintivi del processo, deflattivi del contenzioso (in particolare, le perenzioni).

In termini di dati assoluti, in tema di appalti, come già chiarito, si è registrato, il deposito di 171 ricorsi, con 168 sentenze rese (172 definiti), cui bisogna aggiungere i ricorsi per motivi aggiunti e ricorsi incidentali che ordinariamente sono proposti - e decisi - in tale materia.

I correlati tempi di risposta, sempre in tema di appalti, sono attestati in 28 giorni per la fase cautelare (contro i 29 del 2022) e 93 per quella definitiva di merito (contro i 120 del 2022).

I richiamati tempi di deposito, nella media nazionale, ancor più quest'anno smentiscono documentalmente le pur ricorrenti insinuazioni circa l'influenza negativa della Giustizia amministrativa sul PIL, a causa dei ricorsi in tema di appalti pubblici.

Il dato complessivo delle pendenze al 31.12.2023, in vista dell'obiettivo dell'azzeramento dell'arretrato, appare ormai esiguo.

Si può dire che si è finalmente prossimi all'azzeramento assoluto dei ricorsi ultraquinquennali, posto che quelli ancora pendenti al 31 dicembre (nella misura di 855) e alla data di stesura della presente relazione (nella misura di 712) saranno riassorbiti dalle udienze di smaltimento del 2024, laddove verranno calendarizzati 1.120 ricorsi.

Va segnalato che l'istituita Quinta Sezione è stata presieduta dal Presidente Michele Buonauro, che dall'1.2.2024 è transitato dalla Magistratura Amministrativa a quella Tributaria, lasciando l'impronta di una efficiente organizzazione della novella Sezione. Va segnalata l'abnegazione e la professionalità dei Presidenti delle altre Sezioni.

Presidente della Seconda Sezione, Daniele Burzichelli, che anche quest'anno si è distinto per particolare efficienza non disgiunta dall'ottima qualità della produzione, continuando, come ne ero certo e auspicato lo scorso anno, la meritoria attività di ripianamento dell'arretrato.

Ottimi risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, sono stati raggiunti anche dalle altre Sezioni presiedute dalla Presidente Aurora Lento e dalla Presidente Giusi Leggio.

Il Tribunale, nel suo complesso, è stato rivoluzionato dall'arrivo di tre Colleghi trasferiti da altra sede, Calogero Commandatore, Daniele Profili e Manuela Bucca, nonché di tre Colleghi di nuova nomina, Cristina Consoli, Francesco Fichera e Gianluca Amenta. Tutti hanno dato ottima prova di efficienza, preparazione, integrandosi perfettamente nell'organico del Tribunale.

Il personale amministrativo, sempre attento e puntuale, oltre che altamente collaborativo, è stato anche quest'anno ottimamente diretto dal Segretario Generale, Dr.ssa Maria Letizia Pittari, con la quale è consolidata una proficua sinergia, necessaria per raggiungere gli obiettivi di efficienza dell'Ufficio.

Nell'anno 2023 vanno segnalati il pensionamento di un assistente, sig. Venerando Sagone e le dimissioni di un funzionario amministrativo, d.ssa Gaetana Fisicaro.

Dal 12 giugno è in servizio un nuovo assistente, assegnato alla Quinta Sezione, dott. Severino; e altri due assistenti, d.ssa Leuzzi e dott. Di Giacinto, sono in assegnazione temporanea dal TAR di Milano.

Con decreto P.C.S. n. 370 dell'8.11.2023 è stata approvata la nuova dotazione organica del personale amministrativo della G.A..

Per quanto riguarda il TAR Catania, in corrispondenza della istituzione della Quinta Sezione giurisdizionale, si è avuto

l'ampliamento di una sola unità di personale: in particolare, il numero dei funzionari previsti in d.o. è passato da 10 a 11.

Attualmente rimangono vacanti n. 2 posti di funzionario e n. 4 posti di assistente amministrativo.

In riferimento al personale P.N.R.R., in atto sono in servizio 12 funzionari e 3 assistenti informatici su 5 assegnati.

In conclusione, anche quest'anno il Tribunale di Catania si colloca nella fascia «alta» dei Tribunali amministrativi «virtuosi», riuscendo, tra gli altri risultati, ad anticipare la definizione, con una percentuale del 92,59%, il cronoprogramma previsto dal P.N.R.R..

5. La giurisprudenza della Sezione Staccata di Catania.

Tra le decisioni di particolare rilievo adottate nel 2023 dal Tribunale ne vanno segnalate alcune.

In tema di ambiente (Sez. V, sent. 13.06.2023, n. 1849), è stato stabilito che in ordine alla autorizzazione per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione a favore dei Comuni devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati; questi ultimi, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto

procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica.

Tali misure di compensazione sono solo eventuali e non possono essere previste in modo automatico, sol perché viene realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; devono invece essere correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. In tema di sanità (cfr. Sez. III, sent. 31.01.2023, n. 311), è stato ribadito che l'accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio, mediante il quale un soggetto privato viene "attratto" entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione a operare "in luogo" dell'Amministrazione originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale. La procedura selettiva per l'iscrizione nell'albo degli accreditati all'erogazione dei servizi sanitari e/o sociali è finalizzata a individuare non l'operatore affidatario in via esclusiva, come si verifica nelle gare d'appalto, ma i soggetti che

possono svolgerlo, con oneri a carico dell'Amministrazione, su richiesta dell'utente.

In tema di appalti pubblici (cfr. Sez. I, sent. 07.02.2023, n. 352), è stato stabilito che qualora il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto a quella di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale. I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall'essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato.

Sez. III, sent. 16.02.2023, n. 474, ha ribadito che nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che a un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile e obbligo risarcitorio,

qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla.

Sez. III, sent. 27.02. 2023, n. 570, in tema di avvalimento, ha stabilito che la regola della puntuale indicazione, nel contratto volto a regolare l'istituto, delle risorse in concreto prestate e della necessaria specificità della dichiarazione resa in tal senso trova piena e incondizionata applicazione solo nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo e non anche in quello c.d. di garanzia, poiché quest'ultimo non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell'organizzazione della impresa. Sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto, specificamente indicati nel contratto, insieme ai requisiti, in quanto, in caso contrario, lo stesso deve ritenersi nullo. In presenza di lavori molto delicati, che richiedono un'elevata specializzazione, l'identico contratto di avvalimento prodotto ai fini della partecipazione a distinte gare, bandite dalla medesima Amministrazione con identico oggetto, rende sufficientemente chiaro che si è in presenza di un contratto generico utilizzabile (e di fatto utilizzato) per due (e, in ipotesi, anche più) gare che richiedono la medesima classificazione e

importi sovrapponibili. Ne consegue la genericità dei requisiti messi a disposizione dell'ausiliata, indicativa della indeterminatezza dell'oggetto del contratto di avvalimento e della non conformità dell'impegno negoziale assunto dalla concorrente allo schema normativo di cui all'art. 89, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente nullità dello stesso.

Sez. III, sent. 15.03.2023, n. 831, ha precisato che l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza amministrativa – sviluppatosi in particolare in relazione alle procedure di gara telematiche – volto ad ammettere l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in caso di mancanza di sottoscrizione dell'offerta a condizione che la stessa, in base alle circostanze concrete, risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto e purché al contempo risulti l'assunzione da parte dell'offerente dell'impegno negoziale alla esecuzione della prestazione alle condizioni in essa contenute, non può trovare applicazione laddove l'offerta economica del concorrente rechi la firma digitale di un soggetto che non è il rappresentante legale dell'offerente, né è soggetto in alcun modo riconducibile alla sua compagine sociale, rendendo in tal modo l'offerta non riferibile con certezza al suo autore.

Il rimedio del soccorso istruttorio è volto sì a dare rilievo ai principi del *favor participationis* e della semplificazione,

all'interno, però, di limiti rigorosamente determinati, come quello discendente dal principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione.

Sez. III, sent. 2.05.2023, n. 1430, ha stabilito che la scusabilità dell'omissione di separata indicazione dei costi della manodopera (e la conseguente ammissibilità del soccorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell'offerta ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l'operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della norma generale o, alternativamente, di quella speciale incompatibile.

Sez. III, sent. 31.05.2023, n. 1763, ha precisato che il pregiudizio maturato a carico del consorzio stabile rileva ai fini di una successiva procedura anche quando risulta ivi designata una diversa consorziata esecutrice: invero, il fatto che il concorrente in gara, oltre che titolare del contratto, è il consorzio stabile comporta quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita,

insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell'amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura.

Sez. III, sent. 28.09.2023, n. 2809, ha chiarito che non è censurabile la condotta di una stazione appaltante che decida di non prevedere la partecipazione alla gara di operatori economici le cui forniture sono prodotte in un Paese con il quale non vige un accordo di reciprocità; essa, infatti, fa propria una facoltà che la norma gli attribuisce in forma "espressa" nella fase di valutazione delle offerte, ma che non può ritenersi esclusa, anche per esigenze di economicità procedimentale ed efficienza della procedura, già nel momento di predisposizione e di successiva pubblicazione della *lex specialis* di gara.

La stazione appaltante deve motivare esclusivamente la scelta di ammettere l'offerta che abbia ad oggetto prodotti originari di Paesi terzi in misura superiore al 50%, non la scelta di escluderle; tali offerte possono essere respinte senza necessità di motivazione.

Sez. III, sent. 12.12.2023, n. 3738, ha stabilito che il nuovo principio-guida della fiducia espresso nel nuovo codice dei contratti, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che

ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale “fiducia”, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata; la disposizione precisa, infatti, che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa.

In tema di edilizia, Sez. I, sent. 28.03.2023, n. 1029, in riferimento al terzo condono, ha stabilito che sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:

a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l'inedificabilità assoluta);

b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;

c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);

d) che ci sia il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.

In ogni caso, non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa.

In ambito delle regole processuali, Sez. I, sent. 17.05.2023, n. 1631 ha chiarito che, in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., è applicabile al processo amministrativo l'art. 115 disp. att. c.p.c.; pertanto, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza.

In tema del ricorso notificato alle parti controinteressate, Sez. I, ord. 22.12. 2023, n. 3913 ha chiarito che per le categorie con obbligo di iscrizione all'albo professionale e, conseguentemente, di dotarsi di domicilio digitale, l'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato; tale disposizione si applica anche al processo amministrativo, quindi, è corretta la notifica effettuata mediante PEC a un soggetto cui incombe l'obbligo di iscrizione a un albo professionale e, conseguentemente, di dotarsi di PEC inserita nel pubblico registro INI-PEC.

6. L'anno 2024. Gli obiettivi da raggiungere.

Come chiarito, ancora una volta molto è stato fatto.

L'azzeramento dell'arretrato è ormai un obiettivo che si può e che si deve raggiungere.

È del tutto auspicabile che dalla imminente conclusione delle prove concorsuali possa derivare l'assegnazione al Tribunale di 4 Magistrati, in modo da completare l'organico previsto di 23 complessivi.

Sotto il profilo operativo, tutti i ricorsi antecedenti al 2022, già individuati nel numero di 1.120, nel rispetto del limite ultratriennale imposto dalle disposizioni connesse al P.N.R.R.,

verranno calendarizzati nelle 10 udienze di smaltimento previste per il 2024, mentre le Sezioni ordinarie si occuperanno dei ricorsi depositati dal 2022 in poi.

Operativamente, comunque, con questi limiti, va confermato il rispetto dell'ordine cronologico, al fine di conseguire definitivamente il risultato della chiusura dei ricorsi ultratriennali, con il conseguente ulteriore decremento dei tempi medi di definizione del contenzioso.

Il Tribunale, quindi, dovrà produrre almeno 3.200 sentenze, grazie anche all'apporto, per l'ultimo anno, delle udienze di smaltimento, posto che non vi sarà più il contenzioso ultratriennale, che giustifica l'intervento straordinario secondo i criteri fissati dal P.N.R.R..

Occorre, pertanto, continuare nella virtuosa attività del “saldo attivo” tra ricorsi depositati e quelli esitati con provvedimento definitivo.

Tale risultato, per essere raggiunto, necessita di un numero adeguato di Magistrati, poiché in considerazione del limite dei “carichi di lavoro”, diversamente, senza per altro più la possibilità di celebrare udienze destinate allo smaltimento dell'arretrato, il rischio che si ritorni al saldo negativo tra nuovi depositi e fascicoli esitati è reale, vanificando, in questo modo un lavoro complesso e defaticante compiuto negli ultimi anni.

Accanto al numero adeguato di Magistrati, va ribadita con forza la necessità di stabilizzazione dei dipendenti dell'Ufficio per il Processo.

L'incertezza in tal senso ha determinato, di già, come cennato, la perdita di preziosissime risorse, che, di fronte a una stabilizzazione a tempo indeterminato, hanno lasciato per altre destinazioni lavorative l'Ufficio.

L'Ufficio per il Processo, con la figura dell'assistente del Giudice (o dei Giudici), se composto da un numero adeguato di Funzionari, che, invero, hanno dato prova di eccezionali qualità, potrà consentire di pretendere, per effetto dell'attività ausiliaria, un incremento percentualmente non rilevante di assegnazione individuale dei fascicoli, tale, comunque, da garantire sempre un saldo attivo e il non riformarsi dell'arretrato.

Devo, purtroppo, ribadire che rimane irrisolta, e da me ormai da tempo auspicata, la questione del valore da attribuire alle sentenze in forma semplificata, in atto insuscettibili di essere conteggiate nei carichi di lavoro dei singoli Magistrati, che, a mio avviso, andrebbero invece particolarmente valorizzate, accorciando, così, i tempi di risposta alle istanze dei cittadini, segnatamente in alcune materie, come gli appalti, già definiti, come chiarito, in tempi rapidissimi.

Concludo con gli auspici per il 2024.

Va anche quest'anno ribadito che sia per le condizioni oggettive, sia per il numero dei Magistrati in forza al Tribunale, i risultati raggiunti sono stati eccellenti.

Per l'encomiabile lavoro svolto dal Tribunale, va il mio convinto ringraziamento ai Presidenti, ai Colleghi degli altri Tribunali che hanno partecipato e che parteciperanno alle Udienze di smaltimento, al Personale di Magistratura e Amministrativo del Tribunale, che si è distinto per assoluta professionalità e disponibilità, quest'ultimo anche ben oltre il normale orario di servizio.

Devo ringraziare quest'anno ancor più i Presidenti che, per effetto delle nuove immissioni, hanno dovuto assolvere a un oneroso impegno formativo, ricambiato dall'alta professionalità dimostrata dai nuovi Colleghi.

Nel 2024 l'obiettivo rimane la definizione, quanto meno, di tutti i ricorsi ultratriennali, risultato alla portata del Tribunale, che, come chiarito, è volto a definire anche i ricorsi del 2022 e 2023, con un residuo di pendenze di non più di 3.000 ricorsi.

Consentitemi, infine, di formulare l'auspicio che, a ogni livello, della Giustizia, della Politica, dell'Amministrazione pubblica, del Foro si abbia la capacità di saper scendere dal podio degli egoismi, mirando sempre al bene comune quale condizione per il bene proprio.

Di ribadire il voto che i nostri figli assistano alla ricostruzione di una Politica autorevole e produttiva, che elabora regole chiare, di una Pubblica Amministrazione efficiente, di una Giustizia volta a risolvere le controversie di ogni giorno con il giusto equilibrio e la necessaria rapidità.

Di rivolgere il desiderio che i potenti della Terra sappiano scendere dal podio del “non voler tornare indietro”, interrompendo così l’opera di distruzione, di violenza, di intollerabile genocidio.

Affidiamoci alle nuove generazioni, alle quali spesso abbiamo tolto la dignità di comprendere il valore delle cose, omettendo di trasmettere il senso della negazione per ciò che è sbagliato, del rispetto dei ruoli e del valore dell’essere umano in quanto tale, che non può ridursi a oggetto di un possesso, mancando il quale scaturiscono le tremende conseguenze con le morti che ci hanno turbato sempre più nel 2023.

Noi, come Tribunale, dobbiamo trasmettere con il nostro modo di essere, la conoscenza da parte dei cittadini del servizio che la Giustizia Amministrativa offre, rendendo sempre più pronta e giusta la risposta cui la stessa è chiamata.

Continuo a sostenere che dobbiamo lavorarci tutti, ciascuno facendo la propria parte.

Il Tribunale continuerà a farlo.

Con questo impegno, concludo, rinnovando il mio sincero ringraziamento a tutti gli Operatori del diritto per tutto quello che è stato e sarà ancora fatto per il sistema Giustizia e per i cittadini. Un grazie, infine, a tutti Voi per avermi pazientemente ascoltato.

7. RACCOLTA
DELLE
MASSIME DEL TRIBUNALE
ANNO 2023

ACCESSO AGLI ATTI

Sez. IV, sent. 30.01.2023, n.284 (Pres. Leggio, Est. Caminiti)

L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata e il contenuto della domanda.

Sez. III, sent. 21.12.2023, n. 3970 (Pres. Lento, Est. Profili)

In riferimento all'istanza accesso agli atti per finalità difensive, la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica "finale", nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica "finale" controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio (la delibazione è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa); la corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l'interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un'azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva "finale", direttamente riferibile al richiedente, concretamente e

obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva.

Al fine di consentire all'autorità amministrativa, prima, e a quella giudiziaria, poi, di effettuare una valutazione circa la meritevolezza, o meno, dell'istanza di accesso a fini difensivi presentata dal privato alla p.a., l'art. 25, co. 2, della legge n. 241/90 prevede espressamente che “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”, dovendosi ritenere che le precipue finalità dell'accesso siano esplicitate dalla parte istante in maniera puntuale e specifica nella domanda di ostensione, in maniera da consentire il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione chiesta e la situazione giuridica soggettiva che si intende tutelare.

AMBIENTE

Sez. II, sent. 05.04.2023 n. 1135 (Pres. Burzichelli, Est. Accolla)

Lo smaltimento dei reflui fa indubbiamente parte del Servizio Idrico integrato, che, ai sensi dell'articolo 141 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 “è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.” Tale servizio, si specifica nello stesso articolo, “deve essere gestito nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”. Proprio il trattamento dei reflui, parte integrante, come appena visto, del servizio idrico, è uno dei fattori indicativi della tutela del corpo idrico, che è requisito richiesto per potere ottenere la gestione autonoma. L'art. 147, comma 2 bis del d. lgs. 152/2006 prevede, infatti, alla lettera b), tra i requisiti della gestione del servizio idrico in forma autonoma, in termini espressi, l’“utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”.

Al fine di valutare la tutela del corpo idrico, deve essere analizzata la destinazione delle acque reflue in considerazione della capacità ricettiva dei corpi idrici, tenendo in debito conto eventuali impatti ambientali che possono essere indotti da tali scarichi.

Sez. I, sent. 03.05.2023, n. 1461 (Pres. Savasta, Est. Barone)

La previsione dell'art. 2, co. 5, l.r. n. 71/1978 è finalizzata alla tutela non già di tutti i terreni agricoli, bensì solo di quelli che presentano un quid pluris costituito dalla presenza di colture specializzate o irrigue, ovvero di infrastrutture e impianti di supporto precisando, altresì, che per coltura specializzata si intende la coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua si intende la coltivazione di specie vegetali il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto artificiale di acqua perché le rese medie risultino economicamente redditizie; quando entrambe queste condizioni si verificano contemporaneamente per la medesima coltura si è in presenza di una coltura specializzata irrigua.

Sez. II, sent. 08.05.2023, n. 1484 (Pres. Burzichelli, Est. Accolla)

Il provvedimento con cui si dispone la valutazione di assoggettabilità a VIA sottende una valutazione preliminare di possibile impatto ambientale che viene effettuato, prima facie, sulla base di accertamenti non approfonditi, finalizzati a valutare la necessità di uno screening generale del progetto, e, dunque, non necessita di una motivazione approfondita, trattandosi di delibare solo la possibilità di un impatto ambientale del progetto. In parallelo, deve considerarsi che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si

esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. La combinazione tra il carattere sommario del giudizio richiesto per decidere l'assoggettabilità a VIA di un progetto e il carattere discrezionale delle valutazioni ambientali, non censurabile se non in caso di obiettiva irragionevolezza, mina alla radice la possibilità di un agevole individuazione di fattispecie di carenza motivazionale dei provvedimenti appartenenti alla categoria qui in esame.

Sez. V, sent. 13.06.2023, n. 1849 (Pres. Buonauro, Est. Sidoti)

In tema di ambiente, con particolare riferimento alla autorizzazione per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi delle linee guida dettate con D.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione a favore dei Comuni devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati; questi ultimi, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica.

Tali misure di compensazione sono solo eventuali e non possono essere previste in modo automatico, sol perché viene realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; devono invece essere correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale.

ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Sez. II, sent. 23.06.2023, n. 1968 (Pres. Burzichelli, Est. Cumin)

In linea di principio, il Consigliere comunale (al pari del Sindaco e degli Assessori), come tale, non è legittimato ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non è, di regola, aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente; deve, però, riconoscersi la legittimazione attiva all'organo (Sindaco, Consiglio, Giunta) o a singoli componenti dello stesso (Sindaco, Consiglieri, Assessori), allorquando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul munus e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica, interferenti come tali sul corretto esercizio del mandato.

Sez. IV, sent. 13.07.2023, n.2191 (Pres. Leggio Est. Bucca)

Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, che spetta al Comune nel caso delle strade vicinali (purché soggette ad uso pubblico), ex art. 14 del Nuovo codice della strada del 1992 (come già dell'art. 12 del T.U. n. 393 del 1959), richiede anche la preventiva autorizzazione del Consorzio, se e in quanto costituito, in modo da sommare gli assensi sia dell'ente locale esponenziale degli interessi collegati all'uso pubblico della strada, sia del soggetto esponenziale degli utenti che eventualmente se ne siano assunti, in forma consortile, gli oneri di manutenzione, sistemazione e ricostruzione.

Sez. V, sent. 23.10.2023, n. 3134 (Pres. Est. Sidoti)

1) La legittimazione dei Consiglieri comunali dissenzienti a impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è, di regola, aperto alle controversie tra organi

(o addirittura componenti di organi) di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive; in particolare, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimazione ad impugnare dei Consiglieri comunali postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al *munus* esercitato, compendiate nella formula del c.d. *jus ad officium*.

Il vizio, meramente procedurale, è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza: a) il Consigliere prenda, in concreto, parte attiva – sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni – alle sedute consiliari e alla discussione nel merito delle questioni, senza optare per la mera astensione in sede di votazione finale; b) senza limitarsi alla mera denuncia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti, a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all'uopo mozioni d'ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta.

Ne discende che, quando un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta del medesimo organo e non segnali la ritenuta illegittimità o irregolarità procedurale né si attivi con i meccanismi di cui sopra, diventano del tutto irrilevanti i presunti vizi, avendo questi rinunciato a farli valere; e qualora l'esito della votazione sia a lui sgradito, il Consigliere - che nulla abbia segnalato sulla regolarità della convocazione o della votazione né si sia attivato nei detti termini - non può poi dedurre in sede giurisdizionale la verifica di circostanze che aveva l'onere di palesare e contestare tempestivamente in sede amministrativa.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

Sez III, sent. 31.01.2023, n. 311 (Pres. Est. Lento)

1) L'accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il quale un soggetto privato viene "attratto" entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare "in luogo" dell'Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale.

2) La procedura selettiva per l'iscrizione nell'albo degli accreditati all'erogazione dei servizi sanitari e/o sociali è finalizzata a individuare non l'operatore affidatario in via esclusiva, come si verifica nelle gare d'appalto, ma i soggetti che possono svolgerlo, con oneri a carico dell'Amministrazione, su richiesta dell'utente. Ne deriva che la presentazione dell'istanza di partecipazione non è necessaria ai fini dell'impugnazione delle clausole non escludenti in quanto non si tratta di una gara in senso stretto e, pertanto, non si determina nessun effetto preclusivo rispetto all'iscrizione degli altri operatori; in altri termini, l'eventuale accoglimento del ricorso comporta l'aggiunta di un nuovo soggetto a quelli già individuati e non la loro esclusione, per cui è, comunque, soddisfatto l'interesse pubblico alla selezione dei soggetti che erogano il servizio.

3) Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro - unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all'accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell'eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti. Solo una

valutazione periodicamente rinnovata e aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili, con la precisazione che, quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa pubblica. Tali consolidati principi vanno coordinati con quelli - parimenti consolidati - che evidenziano come il sistema dell'accREDITamento risponda a esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto esonerano l'Amministrazione dall'onere di verificare, in occasione della concreta erogazione delle prestazioni e fermo restando il suo potere di controllo e vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio, la sussistenza dei relativi requisiti qualitativi, tecnici ed organizzativi.

Sez. I, sent. 24.04.2023, n.1339 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio, costituisce presupposto indefettibile la disponibilità del locale presso cui svolgere la relativa attività, non dovendosi intendere tale disponibilità come giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell'immobile; sicché, nel caso in cui l'esercente espleti la detta attività in locali condotti in locazione, la cessazione di tale rapporto non comporta la revoca in via automatica dell'autorizzazione, in particolare qualora il rilascio dell'immobile sia *sub iudice* e comunque i locali siano ancora occupati dall'interessato.

Sez. III, sent. 15.05.2023, n. 1591 (Pres. Lento, Est. Ventura)

1) Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso,

contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

2) In difetto di differenti previsioni del bando, lo svolgimento dei concorsi pubblici mediante procedure semplificate, attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali, può ormai intendersi quale modo normale, fatta eccezione per i concorsi per alcune categorie del personale in regime di diritto pubblico.

3) Nessuna disposizione di legge impone la registrazione della prova del concorso pubblico tenuta attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali (videoconferenza).

Sez. V, sent. 29.06.2023, n. 2054 (Pres. Buonauro, Est. Sidoti)

In tema di annullamento dell'immatricolazione universitaria è insufficiente la motivazione del provvedimento che faccia richiamo solo al procedimento

penale che al momento dell'adozione dell'atto non sia ancora definito, ove il diploma, quale titolo presupposto dell'immatricolazione, non sia stato annullato dall'organo competente, non potendo esso essere privato del suo valore, in modo unilaterale ed extra-giudiziale.

Sez. IV, sent. 06.12.2023, n. 3674 (Pres. Leggio, Est. Amenta)

1) La tutela del diritto alla salute, pur imposta a livello costituzionale dall'art. 32 Cost., non è incondizionata, ma deve essere modulata in relazione alla esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica; in tale ottica, la fissazione di limitazioni alla spesa sanitaria è stata ritenuta (in linea di principio) legittima.

Il modello di servizio sanitario che si è andato delineando a partire dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (avvenuto con il d.lgs. n. 502 del 1992) si fonda sul principio della necessaria programmazione sanitaria, mediante “un piano annuale preventivo, finalizzato ad un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni mediante la fissazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e l'elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella prescrizione delle prestazioni”.

2) La normativa che prevede la fase di concertazione con le associazioni di categoria “non impone lo svolgimento di una trattativa, venendo in considerazione soggetti che non sono pari ordinati, in quanto l'interesse privato è recessivo rispetto a quello pubblico al contenimento della spesa...”. Tale confronto postula esclusivamente che le associazioni siano convocate e che l'Assessorato comunichi preventivamente ad esse i contenuti di massima dei futuri provvedimenti, affinché le medesime associazioni possano esprimere il loro avviso, i suggerimenti, le critiche e le proposte di modifica.

Tuttavia è stato precisato più volte che “la partecipazione procedimentale ... non necessariamente deve sfociare in un accordo, potendo risolversi nella constatazione del suo mancato raggiungimento senza che ciò precluda alla parte pubblica di determinare autoritativamente il budget generale e specifico, per branca e per singola struttura” (C.G.A.R.S. parere 2 maggio 2017, n. 327/2017, reso sull’affare n. 381/2010, avente ad oggetto fattispecie sostanzialmente identica).

CONTRATTI PUBBLICI

Sez. III, 03.01.2023, n. 6 (Pres. Lento, Est. Ventura)

È improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli atti di gara (bando, capitolato speciale, disciplinare, chiarimenti) laddove la gara sia andata deserta: infatti, la circostanza che la procedura sia terminata perché è andata deserta costituisce una sopravvenienza di fatto che priva di qualsiasi utilità residua una eventuale pronuncia di merito sulla stessa. Né a diversa conclusione possono condurre i rilievi fondati su una mera ipotetica prospettazione di nuove ed espresse determinazioni provvedimentali, ad oggi, però, non ancora assunte.

La parte ricorrente non ha un interesse qualificato a contestare un atto con cui l’Amministrazione si è limitata a dichiarare deserta la gara contestata, la quale ha, invece, determinato il venire meno dell’interesse all’impugnativa degli atti oggetto del ricorso introduttivo.

Sez. III, 27.01.2023, n. 232 (Pres. Est. Lento)

1) La determinazione dell’Amministrazione di procedere alla verifica di anomalia nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del

tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza.

2) Ai fini del giudizio di anomalia (e anche della determinazione in ordine alla sua eventuale attivazione) va valutata l'offerta nel suo complesso, in quanto non si tratta di ricercare specifiche e singole inesattezze, ma di accertare se essa, in concreto, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; conseguentemente, la valutazione di congruità, globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.

3) Nelle gare pubbliche, i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte non costituiscono un'indebita e, perciò, illegittima modifica delle regole, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della *lex specialis*, sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate *tamquam non essent*

4) Nel caso in cui il bando di gara, quanto alla dimostrazione della "capacità economica e finanziaria" degli operatori economici, preveda la produzione di una sola dichiarazione bancaria mentre il disciplinare di gara stabilisca la produzione di due dichiarazioni bancarie, deve privilegiarsi un'interpretazione che, in un'ottica pro-concorrenziale, massimizzi la partecipazione alla gara, cosicché va esclusa, in radice, l'irragionevolezza della richiesta di una piuttosto che di due dichiarazioni (nell'ambito delle FAQ era stato chiarito che il requisito in questione era da intendersi

soddisfatto con la presentazione di una dichiarazione bancaria, posto che il riferimento a due dichiarazioni doveva considerarsi un refuso).

Sez. I, sent. 07.02.2023, n.352 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

1) Qualora il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto a quella di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale. La ratio sottesa a questa condizione si rinviene nel contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili e omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall'essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara tese a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato.

2) La terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all'esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l'interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l'aggiudicazione, nel secondo quello "indiretto" alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione.

Sez. III, sent. 16.02.2023, n. 474 (Pres. Lento, Est. Ventura)

La decisione di procedere alla revoca del bando di gara e degli atti successivi rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Nelle gare pubbliche d'appalto, l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile e obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio: la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato. Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa.

Sez. I, sent. 21.02.2023, n.526 (Pres. Barone, Est. Sidoti)

Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare a un'impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita; ciò in quanto l'amministrazione, nel perseguimento del suo interesse all'ottenimento della prestazione alle condizioni più favorevoli, deve temperare tale interesse con l'esigenza di garantire l'utilità effettiva del confronto concorrenziale. Il carattere escludente di una siffatta clausola, infatti, deve essere verificato e apprezzato in concreto, cioè anche in relazione allo specifico punto di vista dell'impresa e della sua specifica organizzazione imprenditoriale.

Sez. I, sent. 24.02.2023 n. 563 (Pres. Barone, Est. Sidoti)

Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75, secondo cui, in caso di *"non veridicità del contenuto della dichiarazione"*, emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, *"il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*, collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto *"emanato sulla base"* della stessa.

La norma in questione si applica allorché l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; , in altri termini, è l'oggettiva assenza del requisito che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la

conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

Sez. III, sent. 27.02. 2023, n. 570 e 571 (Pres. Est. Lento)

1) La regola della puntuale indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse in concreto prestate e della necessaria specificità della dichiarazione resa in tal senso trova piena e incondizionata applicazione solo nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo e non anche in quello c.d. di garanzia, poiché quest'ultimo non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell'organizzazione della impresa.

2) Sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto, specificamente indicati nel contratto, insieme ai requisiti, in quanto, in caso contrario, lo stesso deve ritenersi nullo.

3) Il contratto di avvalimento deve consentire, quantomeno, l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; deve, cioè, prevedere: da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata; dall'altro, i criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi forniti. Tali previsioni sono necessarie, in quanto l'avvalimento non è un mero "prestito" formale di personale, macchinari e beni strumentali, sganciato dalla relativa organizzazione aziendale, fermo restando che è ben possibile che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l'impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell'azienda

intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa).

4) In presenza di lavori molto delicati, che richiedono un'elevata specializzazione, l'identico contratto di avvalimento prodotto ai fini della partecipazione a distinte gare, bandite dalla medesima Amministrazione con identico oggetto, rende sufficientemente chiaro che si è in presenza di un contratto generico utilizzabile (e di fatto utilizzato) per due (e, in ipotesi, anche più) gare che richiedono la medesima classificazione e importi sovrapponibili. Ne consegue la genericità dei requisiti messi a disposizione dell'ausiliata, indicativa della indeterminatezza dell'oggetto del contratto di avvalimento e della non conformità dell'impegno negoziale assunto dalla concorrente allo schema normativo di cui all'art. 89, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente nullità dello stesso.

Sez. I, sent. 03.03.2023, n. 694 (Pres. Savasta, Est. Dato)

1) Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira a individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie di scala.

2) Lo *standard* della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell'offerta: mentre è richiesta una articolata e approfondita motivazione laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, la

valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale.

3) Quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa. Nella dinamica processuale, tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell'aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale.

4) La verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata e alla capacità dell'impresa tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo.

Sez. II, sent. 07.03.2023, n. 737 (Pres. Bruno, Est. Cumin)

La revoca di un bando di concorso rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della P.A. fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori; nell'esercizio di quei poteri la relativa discrezionalità deve essere esercitata con particolare approfondimento motivazionale soltanto quando la

procedura sia ormai sostanzialmente giunta al termine e vi sia stata l'individuazione del soggetto vincitore, titolare pertanto di una posizione di affidamento qualificato.

Sez. III, sent. 15.03.2023, n. 831 (Pres. Lento, Est. Ventura)

1) L'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza amministrativa – sviluppatosi in particolare in relazione alle procedure di gara telematiche – volto ad ammettere l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in caso di mancanza di sottoscrizione dell'offerta a condizione che la stessa, in base alle circostanze concrete, risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto e purché al contempo risulti l'assunzione da parte dell'offerente dell'impegno negoziale alla esecuzione della prestazione alle condizioni in essa contenute, non può trovare applicazione laddove l'offerta economica del concorrente rechi la firma digitale di un soggetto che non è il rappresentante legale dell'offerente, né è soggetto in alcun modo riconducibile alla sua compagine sociale, rendendo in tal modo l'offerta non riferibile con certezza al suo autore.

2) Nell'ipotesi in cui l'offerta rechi la sottoscrizione digitale di un soggetto diverso dall'offerente e a questo del tutto estraneo, nonostante e a prescindere dall'intervenuta identificazione a monte della ricorrente sulla piattaforma telematica, non viene in considerazione una mera incompletezza o la mancanza della sottoscrizione, bensì un vizio che determina la carenza di un requisito essenziale dell'offerta (la riconoscibilità inequivoca dell'autore della stessa), come tale non sanabile mediante soccorso istruttorio e idoneo, invece, a determinare l'estromissione dalla procedura selettiva.

3) L'offerta può dirsi valida e vincolante per il soggetto interessato solo se colui che la firma sia effettivamente in possesso del potere di impegnare il

concorrente, non potendosi ritenere accettabile un'offerta non idonea a vincolare il concorrente, perché chi la sottoscrive non è in possesso dei poteri per farlo o se non è possibile individuare chi l'ha rilasciata, quindi, per incertezza assoluta sulla sua provenienza.

4) Il rimedio del soccorso istruttorio è volto sì a dare rilievo ai principi del favor participationis e della semplificazione, all'interno, però, di limiti rigorosamente determinati, come quello discendente dal principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione.

Sez. I, sent. 04.04.2023, n. 1130 (Pres. FF Barone, Est. Dato)

1) Il principio di equivalenza è finalizzato a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

2) Presupposto essenziale perché il principio di equivalenza possa essere richiamato e trovare applicazione è che, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno *standard* - espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo - capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio pur formalmente privo della specifica indicata, con la conseguenza che il principio trova ragione di applicazione in presenza di specifiche tecniche aventi un grado di dettaglio potenzialmente escludente, a fronte cioè di uno standard tecnico-normativo

capace d'impedire la partecipazione alla gara proprio perché - atteso il livello della sua specificità - presenta un portato selettivo: al fine d'impedire che tale selezione si risolva in termini irragionevolmente formalistici, finendo con il produrre un effetto anticompetitivo, la previsione di un siffatto standard deve essere affiancata dalla necessaria clausola d'equivalenza. Per contro, il principio di equivalenza non può essere invocato per ammettere offerte che, sul piano oggettivo, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto, poiché il richiamo al principio di equivalenza in un siffatto caso avrebbe l'effetto di distorcere l'oggetto del contratto, al punto da consentire ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella *lex specialis*, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara.

Sez. III, sent. 2.05.2023, n. 1430 (Pres. Lento, Est. Ventura)

1) Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; al contrario, va esclusa la natura intellettuale del servizio avente a oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati.

2) Quanto alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione separata dei costi della manodopera in un'offerta economica presentata nell'ambito di una

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico: è irrilevante la circostanza che non si preveda espressamente l'obbligo di separata evidenziazione degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera (e, a maggior ragione che non sia prevista la comminatoria di esclusione); va esclusa l'oggettiva impossibilità d'includere la dichiarazione in questione e, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, allorquando il modulo dell'offerta economica, pur non contenendo il riferimento all'indicazione relativa al costo della manodopera e agli oneri della sicurezza, può essere liberamente personalizzato, inserendo la quantificazione degli stessi (come dimostrato dalla circostanza che altri concorrenti non hanno trovato alcun ostacolo a provvedervi).

3) La scusabilità dell'omissione di separata indicazione dei costi *de quibus* (e la conseguente ammissibilità del soccorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell'offerta ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l'operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della norma generale o, alternativamente, di quella speciale incompatibile.

Sez. III, sent. 31.05.2023, n. 1763 (Pres. ed Est. Lento)

1) Il consorzio stabile è un'aggregazione durevole di vari soggetti imprenditoriali, che possiede autonoma personalità e opera all'esterno come un'unica impresa distinta da quella dei consorziati, la quale si differenzia dai consorzi ordinari e dai raggruppamenti temporanei in quanto è astrattamente idonea a operare con un'autonoma struttura di impresa ed è, pertanto, capace di eseguire, anche in proprio, le lavorazioni previste nel contratto, ferma

restando, ovviamente, la facoltà di demandare l'esecuzione, nei limiti consentiti, alle consorziate.

2) Con riferimento alla questione della necessità del possesso della qualificazione richiesta dalla *lex specialis* in capo al consorziato designato quale esecutore, si riscontrano due orientamenti:

a) secondo quello restrittivo, la mancata riproduzione del testo dell'art. 36, comma 7, del previgente d.lgs. n. 163 del 2006 (in base alla quale "il consorzio stabile si qualifica[va] sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate") impone di restringere la praticabilità del cumulo ai (soli) aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo; a una diversa lettura non può condurre un'interpretazione "*sistematica*" orientata alla valorizzazione, sul piano teleologico, della complessiva logica pro concorrenziale che ispira e legittima la partecipazione in forma consortile, in quanto la stessa resta, comunque, confermata dalla perdurante possibilità del ricorso alla forma consortile per consentire a imprese prive di requisiti di accedere alle procedure di gara;

b) secondo quello estensivo, l'art. 47 del codice dei contratti pubblici non può essere ragionevolmente interpretato nel senso che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell'appalto, deve essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto verrebbero svuotate le finalità pro concorrenziali dell'istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dal precedente art. 45, comma 2, lett. c), il quale è incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una «comune struttura di impresa» deputata a operare nel settore dei contratti pubblici e unica controparte delle stazioni appaltanti.

3) Il secondo orientamento, che va consolidandosi nella giurisprudenza di primo grado, è maggiormente funzionale all'esigenza di massimizzazione della partecipazione alle gare, al fine di tutelare la concorrenza, che permea la normativa in materia di appalti, costituendone la *ratio legis*.

4) Il pregiudizio maturato a carico del consorzio stabile rileva ai fini di una successiva procedura anche quando risulta ivi designata una diversa consorziata esecutrice: invero, il fatto che il concorrente in gara, oltre che titolare del contratto, è il consorzio stabile, comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell'amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura.

Sez. III, sent. 20.06.2023, n. 1923 (Pres. Lento, Est. Profili)

Ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale in capo ai concorrenti, da effettuarsi in sede di gara, deve trovare applicazione esclusivamente l'art. 38, co. 1, lett. b) del previgente codice degli appalti, nella sua formulazione letterale, trattandosi di disposizione sulla quale non incide la citata normativa sopravvenuta in tema di antimafia che, si ripete, fa riferimento al solo affidatario e alla fase procedimentale immediatamente antecedente alla stipula del contratto.

La previsione di una cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, ha lo scopo di delineare un sistema di garanzie che deve intendersi riferito soltanto al periodo compreso tra l'aggiudicazione e il contratto, e non anche al diverso

iato temporale ricompreso tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione.

Sez. IV, sent. 17.07.2023, n.2242 (Pres. Leggio, Est. Spampinato)

È ammissibile l'avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. Quest'ultimo profilo — la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e capacità di esecuzione del contratto d'appalto in affidamento — ha carattere decisivo poiché il concorrente privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità tecnico-professionale di eseguire il contratto (o parte di esso o alcune specifiche lavorazioni), e si impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante, ma perché ciò avvenga realmente è necessaria l'effettiva integrazione dei complessi aziendali dell'avvalente e dell'ausiliaria; diversamente, il contratto di avvalimento si risolve in una “scatola vuota” ossia in un trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell'ausiliario nell'esecuzione dell'appalto, e, in definitiva, ove non si disponga diversamente, nell'affidamento dell'opera a un concorrente che si è dichiarato incapace di eseguirla nella sua interezza.

Sez. I sent. 27.07.2023 n. 2362 (Pres. Savasta, Est. Commandatore)

1) I contratti di avvalimento si appalesano generici ove non indichino – così come previsto dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 – le specifiche risorse umane

e materiali messe a disposizione dalle ausiliarie, requisito assolutamente necessario per le ipotesi di avvalimento operativo, non suscettibile di integrazione tramite soccorso istruttorio.

2) La normativa nazionale e eurounitaria sull'avvalimento va interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell'oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.; quindi, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, occorre distinguere tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: solamente per queste ultime è giustificata l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di "cose che possono formare oggetto di diritti" ex art. 821 c.c., con il corollario che soltanto in questa ipotesi l'oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità.

Sez. I sent. 27.07.2023 n. 2358 (Pres. Savasta, Est. Commandatore)

L'art. 225, comma 13, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è una norma di interpretazione autentica – che per definizione ha portata retroattiva – che fa rivivere il cumulo alla rinfusa anche per gli appalti di lavori e, con riferimento, agli appalti di servizi e forniture fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 47 comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016, per cui la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli

designati in gara. Dunque, non è necessario che la consorziata esecutrice sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica/economica richiesti dalla stazione appaltante.

Sez. II, sent. 21.8.2023, n. 2546 (Pres. Est. Burzichelli)

E' legittima l'aggiudicazione di un appalto di servizi, a nulla rilevando che la ditta risultata vittoriosa, in sede di verifica di anomalia dell'offerta, ha prodotto giustificazioni recanti la riparametrazione del costo del personale, conseguente ad una rimodulazione dell'organizzazione del personale stesso, ove difetti, in concreto, una radicale modificazione dell'offerta presentata con la domanda di partecipazione e l'alterazione dell'equilibrio economico, anzi sussista la conferma del quantum complessivo indicato nell'offerta originaria, ivi compreso il quantum specifico relativo al costo per il personale.

Sez II, sent. 30.08.2023 n. 2584 (Pres. Est. Burzichelli)

In materia di gare di appalto, deve ritenersi che le clausole della *lex specialis* vanno interpretate nel senso di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla procedura concorrenziale; pertanto, la previsione della *lex specialis* di una gara per la stipula di un accordo-quadro, con un unico operatore economico, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, secondo cui "l'appaltatore dichiara altresì di avere il possesso e/o la disponibilità esclusiva dei mezzi ferroviari sia a scartamento ordinario che ridotto, in almeno una delle combinazioni riportate; il possesso e/o la disponibilità andrà comprovato a pena di esclusione prima della sottoscrizione del contratto", deve essere interpretata nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara, per i mezzi ferroviari, è sufficiente una mera dichiarazione di disponibilità.

Sez. III, sent. 28.09.2023, n. 2809 (Pres. Lento, Est. Fichera)

1) A fronte di prescrizioni di gara che precludono, con certezza, a un dato operatore di parteciparvi, l'onere della loro immediata impugnazione costituisce rimedio quanto mai efficace per evitare forme di partecipazione alle gare “esplorative”, se non addirittura “opportunistiche”; in detta ipotesi, la presentazione della domanda di partecipazione non riveste nessun rilievo ai fini della sussistenza dell'interesse concreto e attuale al ricorso, atteso che in presenza di clausole immediatamente escludenti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.

2) L'astratta possibilità di costituire un RTI o di ricorrere all'avvalimento non esclude che una preclusione alla possibile partecipazione individuale dell'impresa si concreti in un vulnus al principio del favor participationis e, quindi, in una lesione alla sfera giuridica dell'impresa che non può partecipare individualmente.

3) L'art. 137, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, che recepisce l'art. 85 della Direttiva 2014/25/UE, nella parte in cui dispone l'onere di motivazione soltanto per il caso di mancato respingimento dell'offerta contenente più del 50% di prodotti originari di Paesi terzi, e non anche per il caso di respingimento dell'offerta con tali caratteristiche, non si pone in contrasto con la formulazione e la ratio della disposizione unionale, la quale non pone in capo alla stazione appaltante l'obbligo di motivare la scelta di escludere un'offerta ove la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, superi il 50% del valore totale dei prodotti che la compongono.

4) Nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 36/2023, il cui art. 170 si sostituisce alla previsione dell'art. 137 del d.lgs. 50/2016 mantenendone invariato il

contenuto, si legge che l'aggiunta di tale onere motivazionale in caso di mancato respingimento dell'offerta costituisce attuazione del c.d. principio di derivazione comunitaria del c.d. "comply or explain", cosicché la scelta di non escludere un produttore di un Paese terzo che non soddisfi i requisiti previsti dalla norma, fungendo da eccezione rispetto alla suddetta esclusione, viene accompagnata da una motivazione espressa.

5) Nelle "Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE", pubblicate dalla Commissione Europea nel 2019, si legge che "L'articolo 43 della direttiva 2014/25/UE non concede a tutti gli operatori dei paesi terzi un accesso sicuro al mercato degli appalti dell'UE" e che, secondo quanto previsto dall'art. 85 della medesima Direttiva 2014/25/UE, "I committenti pubblici che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali possono respingere le offerte per contratti di fornitura se la parte dei prodotti originari di un paese terzo supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Tale regime si applica unicamente ai prodotti originari di paesi terzi non contemplati da un accordo che garantisce un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi" (cfr. Comunicazione della Commissione C(2019) 5494 final).

6) Non è censurabile la condotta di una stazione appaltante che decida di non prevedere la partecipazione alla gara di operatori economici le cui forniture sono prodotte in un Paese con il quale non vige un accordo di reciprocità; essa, infatti, fa propria una facoltà che la norma gli attribuisce in forma "espressa" nella fase di valutazione delle offerte, ma che non può ritenersi esclusa, anche per esigenze di economicità procedimentale ed efficienza della procedura, già nel momento di predisposizione e di successiva pubblicazione della *lex specialis* di gara.

7) La stazione appaltante deve motivare esclusivamente la scelta di ammettere l'offerta che abbia ad oggetto prodotti originari di Paesi terzi in misura superiore al 50%, non la scelta di escluderle; tali offerte possono essere respinte senza necessità di motivazione.

Sez. II, sent. 13.11.2023 n. 3383 (Pres. Est. Burzichelli)

1) In materia di contratti di appalti pubblici, deve ritenersi che, a differenza della proroga, il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, sicché deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a un distinto, nuovo e autonomo rapporto giuridico, ancorché di contenuto analogo a quello originario, mentre nel caso di proroga contrattuale le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, il quale per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario.

2) In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, deve ritenersi che: a) non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa europea, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica: b) le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre una volta che il contratto scada e si proceda a una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti (ovvero senza limiti predeterminati ed espliciti), la stessa proroga deve essere equiparata a un affidamento senza

gara; c) può farsi ricorso alla proroga nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente; d) la natura eccezionale dell'istituto impedisce di estenderne la portata al di là dell'immediata formulazione testuale dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016.

Sez. V, sent. 06.12.2023, n.3654 (Pres. Buonaro, Est. Sidoti)

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di collaudo negativo; tale controversia esorbita dall'ambito cognitivo proprio delle giurisdizioni del giudice amministrativo, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito della fase esecutiva di un rapporto contrattuale (e comunque paritetico e non autoritativo), in quanto tale disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi.

Sez. III, sent. 12.12.2023, n. 3738 (Pres. Lento, Est. Fichera)

1) Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica).

2) Il nuovo codice dei contratti pubblici attribuisce un particolare ruolo ai due principi che guidano l'interprete nella lettura e nell'applicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia.

3) Il principio del risultato costituisce "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale" ed è legato da un nesso inscindibile con la

“concorrenza”, la quale opera in funzione del primo rendendosi funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. L’amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.

4) Il nuovo principio-guida della fiducia porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale “fiducia”, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata; la disposizione precisa, infatti, che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

Sez. IV, sent. 21.12.2023, n. 3882 (Pres. Leggio, Est. Bucca)

La quota di partecipazione al raggruppamento è cosa diversa dalla quota dei lavori che l'impresa s'impegna ad eseguire, indicando - in particolare - anche la misura di responsabilità che l'impresa assume nei confronti della stazione appaltante e che, in quanto tale, non può non riguardare l'insieme dei lavori che sono oggetto di affidamento (anche se del caso subappaltati). Detto in altri termini, la percentuale di partecipazione rappresenta il contenuto della dichiarazione con la quale le imprese interessate rappresentano di voler partecipare alla gara: la percentuale, infatti, rileva essenzialmente - ora nei confronti della stazione appaltante ora all'interno del gruppo - come misura della responsabilità ovvero come misura con la quale si partecipa agli utili derivanti dalla esecuzione dell'appalto.

Sez. II, sent. 23.12.2023 n. 3967 (Pres. Est. Burzichelli)

Nel caso in cui il bando di un pubblico concorso preveda, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione deve essere presentata mediante piattaforma telematica, utilizzando la specifica applicazione disponibile sul sito aziendale, sottoscritta e/o firmata in ogni pagina, è illegittima la esclusione dal concorso stesso di un candidato che ha presentato la istanza di partecipazione mediante piattaforma telematica, in unico file scansionato e firmato in calce. Una volta che la domanda cartacea sia scansionata e convertita in un file digitale e tale file digitale sia validamente trasmesso, il documento digitale è unico e non può essere in alcun modo (materialmente) frazionato, sicché la singola sottoscrizione in calce risulta idonea ai fini dell'assunzione di responsabilità in ordine a ogni parte della domanda (oltre che ai fini della sua riferibilità al soggetto sottoscrittore), con la ulteriore conseguenza che, in tale fattispecie, può agevolmente verificarsi la riferibilità

al concorrente di tutte le dichiarazioni effettuate, in ogni singola pagina della domanda di partecipazione presentata in unico file digitale.

Sez. I sent. 27.12.2023 n. 3977 (Pres. Savasta, Est. Commandatore)

Il chiarimento reso dalla stazione appaltante assume una duplice valenza: con riferimento all'obbligo della necessaria sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del progettista o della RTP incaricata, il chiarimento può ritenersi meramente esplicativo di un obbligo già immanente nel sistema, mentre nessuna valenza innovativa o integrativa della *lex specialis* può predicarsi in relazione all'obbligo di sottoscrizione da parte del progettista dell'offerta economica e dell'offerta tempo (che la giurisprudenza prevalente reputa esulare dall'ambito dell'offerta tecnica ascrivendola alla valutazione di carattere economico).

Diversamente opinando (nel senso prospettato dalla ricorrente incidentale), ossia ritenendo che il predetto chiarimento della S.A. integri la *lex specialis* prevedendo – a pena d'esclusione – l'obbligo di sottoscrizione del progettista anche dell'offerta economica e dell'offerta tempo, dovrebbe ritenersene la nullità “ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto impone ai concorrenti un adempimento formale, quale condizione per essere ammessi alla gara, che non è previsto espressamente dalla legge, né è desumibile in seno all'ordinamento giuridico, e che la legge non permette alla stazione appaltante di introdurre quale cd. causa amministrativa di esclusione».

EDILIZIA, URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO

Sez. I, sent. 28.03.2023, n. 1029 (Pres. FF Barone, Est. Dato)

Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:

- a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l'inedificabilità assoluta);
- b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
- d) che ci sia il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.

In ogni caso, non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa.

Sez. I, sent. 29.03.2023, n. 1063 (Pres. Cumin, Est. Dato)

Il potere di sospensione dell'efficacia dei titoli edilizi rilasciati è ricavabile dal c.d. principio di continenza: invero, se sussiste il potere di annullare in sede di autotutela il titolo abilitativo edilizio non può che ritenersi sussistente, in ossequio al citato c.d. principio di continenza, anche il (minore) potere di sospendere in via provvisoria l'efficacia di siffatto provvedimento; inoltre, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 *quater*, della legge 7 agosto 1990 n. 241

(cfr. l'art. 8, comma 3, della legge reg. Sic. 30 aprile 1991, n. 10), la Pubblica Amministrazione dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato.

Sez. III, sent. 13.07.2023, n. 2203 (Pres. Est. Profili)

1) In ossequio al principio del *tempus regit actum*, ai procedimenti amministrativi deve applicarsi la normativa vigente al momento della loro instaurazione, dovendosi altresì precisare come, venendo in rilievo la spendita di un potere pubblicistico ancora *in fieri*, eventuali sopravvenienze normative incidenti sullo svolgimento delle attività procedurali ben potranno trovare applicazione anche se intervenute successivamente alla data di avvio del procedimento, quantomeno avuto riguardo alle autonome fasi procedurali non ancora concluse.

2) Il rilascio di titoli edilizi, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato, ponendosi una conclusione di tal fatta in radicale contrasto con i principi costituzionali in base ai quali l'interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell'ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici. Al di là delle ipotesi derogatorie e, in quanto tali, soggette a interpretazione restrittiva, di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, sicché le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo devono verificare preliminarmente se le superfici o i volumi sottoposti a procedimento di compatibilità paesaggistica attengano a edifici realizzati, a loro volta, secondo le corrette procedure previste dalla legge

Sez. V, sent. 17.07.2023, n.2236 (Pres. Buonaro, Est. Sidoti)

Alla luce della specifica disciplina di settore contenuta nel d.lgs. n. 507/1993 e nel Codice della Strada, l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell'apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari ha una valenza edilizia-urbanistica ed assolve, pertanto, alle esigenze di tutela sottesa al rilascio di un ulteriore titolo edilizio secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 380 del 2001. La necessità dello specifico titolo edilizio, in aggiunta all'autorizzazione di settore, si tradurrebbe in una duplicazione del sistema autorizzatorio e sanzionatorio che risulterebbe sproporzionata, perché non giustificata dall'esigenza, già salvaguardata in base alla disciplina speciale (*cf. art. 3 d.lgs. n. 507 del 1993*), di tutelare il corretto assetto del territorio; tale duplicazione, peraltro, si porrebbe in controtendenza rispetto all'esigenza, fortemente perseguita dal legislatore anche nei più recenti interventi legislativi (*cf., ad esempio, d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126*), di semplificare i procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata all'interno di un procedimento unitario. Ne discende che qualsivoglia illecito nella materia in questione va perseguito esclusivamente per il tramite degli specifici procedimenti sanzionatori all'uopo istituiti dalla normativa di settore, sicché illegittima è l'applicazione dell'art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.

Sez. I sent. 27.07.2023 n. 2356 (Pres. Savasta, Est. Commandatore)

Ritenere che tramite il recupero volumetrico si possano creare nuova unità abitative suscettibili di autonoma e separata utilizzazione implicherebbe la creazione di una categoria di fabbricati – ad uso abitativo – realizzabili in deroga ai parametri edilizi e urbanistici edilizi vigenti, frustrando così le stesse finalità di contenimento del consumo di nuovo territorio. Invero, è la

stessa nozione di “recupero volumetrico ai fini abitativi” ([...] delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati”) che descrive il rapporto di inscindibile pertinenzialità con l’edificio principale, circostanza che emerge inequivocabilmente dalla previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), n. 7 della l.r. n. 16/2016 ove si prevede che il recupero volumetrico “è altresì subordinat[o] al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale” che naturaliter non può che riferirsi all’edificio principale, così implicando l’esistenza di un’unica “unità immobiliare”.

Sez. II, sent. 28.07.2023, n. 2399 (Pres. Burzichelli, Est. Consoli)

1) La disciplina della pianificazione urbanistica ed i suoi effetti vanno ricercati non tanto sulla base di un’astratta considerazione della normativa e delle categorie concettuali di riferimento quanto in esito a un esame puntuale delle prescrizioni dello strumento urbanistico, al fine di ricostruire la volontà dell’autorità emanante.

2) La previsione di zona a “verde pubblico” implica una destinazione incompatibile con una, sia pur residua, possibilità di godimento e sfruttamento economico dell’area da parte del proprietario, atteso che, a differenza di quanto stabilito o specificamente nelle NTA per la zona a “verde pubblico attrezzato”: 1) non è previsto alcun indice di edificabilità dell’area; 2) non è prevista l’iniziativa anche privata per la realizzazione di attrezzature e spazi per servizi al di fuori della superficie sistemata a verde; 3) la destinazione a “parco pubblico” – e non semplicemente “a verde” – lascia intendere la realizzazione dell’opera da parte del soggetto pubblico, previa ablazione del bene.

Sez. II, sent. 02.08.2023, n. 2439 (Pres. Est. Savasta)

La nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell'applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l'esecuzione del rustico, da intendersi come muratura priva di rifinitura comprensiva delle tamponature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili (e da non confondere con lo scheletro), le pareti esterne e la copertura (per quel che qui interessa); per lavori attinenti alle strutture realizzate e che siano strettamente necessari alla loro funzionalità si intendono, invece, i soli lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito in modo tale da aver già acquistato una fisionomia atta a renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e non i lavori destinati ad integrare le opere con interventi edilizi che danno luogo di per sé a nuove strutture.

Sez. II, sent. 03.08.2023, n. 2451 (Pres. Est. Savasta)

La nozione di "pertinenza" enucleata dalla giurisprudenza amministrativa in materia edilizia è meno ampia di quella civilistica, in quanto ai suoi fini la funzione pertinenziale delle opere non può commisurarsi semplicemente al servizio reso all'edificio principale ma dipende anche dalla consistenza delle opere stesse, che devono essere tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e comunque inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze dell'edificio principale.

Sez. I, sent. 30.10.2023 n. 3204 (Pres. Savasta, Est. Accolla)

Per la ristrutturazione di edifici crollati o demoliti non è sufficiente dimostrare la preesistenza dell'immobile, ma è necessaria anche l'esatta rappresentazione della sagoma, ovvero della consistenza geometrica pregressa, sia planimetrica che altimetrica. In definitiva, è necessario, per la "configurabilità giuridica"

della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, nelle forme della demolizione e successiva ricostruzione, l'esatta rappresentazione della consistenza geometrica iniziale.

Sez. V, sent. 14.11.2023, n. 3420 (Pres. Buonauro, Est. Sidoti)

L'art. 28 della L.R. n.21 del 25 maggio 1973 (secondo cui “è consentita l'edificazione sul preesistente allineamento stradale”), non consente di derogare, per i lotti interclusi, al principio del rispetto delle distanze dei dieci metri fissato dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, non contenendo tale articolo alcun riferimento alle distanze tra pareti finestrate ed essendo inderogabili le prescrizioni di cui al d.m. del 1968. La Legge n. 55 del 2019 (di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32), all'art. 5, co. 1, lett. b-bis, non consente di derogare alla normativa in tema di distanze ove venga in considerazione una nuova costruzione in zona B; la norma va interpretata nel senso che, anche dopo l'intervento citato, in zona "B", così come nelle altre zone ("D", "E", "F"), per le "nuove costruzioni", permane il limite inderogabile della distanza di dieci metri, valendo la deroga solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, in coerenza alla specifica *ratio* della normativa che la prevede.

Sez. IV, 13.12.2023, n. 3775 (Pres. Gatto Costantino, Est. Dato)

- 1) La demolizione di un edificio quale regola generale determina l'eliminazione, fisica e giuridica, della volumetria esistente.
- 2) Quando la demolizione o il crollo di un edificio non sia seguita, nel medesimo contesto temporale, dalla ricostruzione dell'edificio, devono ritenersi opponibili all'interessato le previsioni, entrate in vigore in epoca successiva alla demolizione o al crollo, che precludano la realizzazione, sul relativo fondo, di nuove costruzioni o di nuovi volumi.

3) Il principio secondo cui la volumetria rinveniente dalla demolizione/crollo di un edificio non si “estingue” se seguita dalla ricostruzione, conseguendo da ciò che la ricostruzione nel rispetto della volumetria preesistente non implica nuova costruzione, non può trovare applicazione al caso in cui la ricostruzione non è programmata già da un momento precedente al crollo o alla demolizione e quindi non vi è certezza circa il fatto che tale volumetria sarà “riutilizzata”: opinare diversamente significherebbe, quantomeno in difetto di specifiche norme urbanistiche che disciplinino tale situazione, lasciare il regime giuridico di un fondo in una situazione di incertezza giuridica che ridonderebbe sulla capacità dell’amministrazione di programmare correttamente l’uso del territorio.

Sez. I, sent. 22.12.2023, n. 3938 (Pres. Savasta, Est. Dato)

Il fatto di utilizzare un'opera edilizia abusiva non può considerarsi di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, e quindi la legittimazione passiva alla ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l'utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell'opera abusiva (ad esempio, un affittuario o comodatario) ed alla relativa proprietà; l'ingiunzione di demolizione all'utilizzatore o al detentore dell'opera abusiva è quindi legittima solo se tale soggetto sia anche personalmente responsabile dell'abuso, dovendo in caso contrario essere diretta nei confronti del proprietario o del soggetto al quale sia materialmente ascrivibile l'abuso.

Sez. V, sent. 28.12.2023, n. 4014 (Pres. Buonauro, Est. Sidoti)

1) Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell'ambito dell'attività edilizia, va ravvisato: a) nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; b) ovvero, laddove si contesti il *quomodo* (distanze, consistenza ecc.) della

realizzazione, nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità. Resta comunque ferma la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.

2) L'Adunanza Plenaria, sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha chiarito che il ragionamento intorno all'interesse al ricorso si lega necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che, a sua volta, è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio *contra legem*, è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata; ovvero ancora nella diminuzione di aria, luce, visuale, panorama, ma anche menomazione di valori urbanistici, degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione di servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico. Passando poi dal pregiudizio all'utilità, si deve valutare se l'accoglimento del ricorso condurrebbe all'annullamento della concessione edilizia e, con esso, a un effetto di ripristino concretamente utile per la parte ricorrente.

Sez. I, sent. 29.12.2023, n. 4046 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Gli articoli 17 del d.p.r. n. 31/2017 e 12 della L.r. 5/2019 – fermo restando il divieto di autorizzazione postuma con le sole eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4° dell'art. 167 cit. – consentono di evitare la demolizione delle opere abusive qualora ne sia accertabile la compatibilità paesaggistica mediante l'adozione di apposite misure, da individuare caso per caso, relegando la demolizione a ipotesi di *extrema ratio* laddove non sia in alcun

modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Si può, quindi, affermare che la valutazione richiesta dall'art. 17 del d.p.r. n. 31/2017 e dall'art. 12 della l.r. 5/2019 comporta una verifica ulteriore rispetto a quella "ordinaria" e impone all'amministrazione la ricerca e l'individuazione di misure - ovviamente diverse dalla rimozione - idonee a rendere l'intervento compatibile con il vincolo, nell'ambito di uno sforzo finalizzato al tendenziale mantenimento dell'opera realizzata in assenza della autorizzazione paesaggistica semplificata.

ELEZIONI

Sez. V, sent. 23.10.2023, n. 3134 (Pres. Est. Sidoti)

Ove la deliberazione per l'elezione del Presidente del consiglio comunale sia stata adottata in "seconda votazione", il mutamento di alcuni membri del Consiglio (rispetto alla prima votazione), per intervenuta surroga, non importa la necessità di rinnovare l'intero e unitario procedimento di elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Infatti, la deliberazione consiliare è atto del Consiglio comunale ossia dell'organo collegiale e il mutamento di alcuni Consiglieri comunali al suo interno non incide sulla legittimità della deliberazione precedentemente adottata (in prima votazione) né comporta che l'avviato procedimento amministrativo di elezione del Presidente del Consiglio comunale venga azzerato per essere rinnovato dal Consiglio nella nuova composizione, essendo la tesi contraria sfornita di appiglio normativo, non rinvenibile né nell'art. 19 della l.r. n. 7/1992 né nell'art. 36 dello Statuto, e in contrasto con la necessità di pervenire in modo celere alla copertura della carica di

Presidente del civico consesso, esigenza quest'ultima evidentemente ritenuta prevalente rispetto a questioni riguardanti i singoli membri.

Le norme che richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti per la validità delle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali sono applicabili ogniqualvolta tali organi adottano provvedimenti o pareri nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ma non quando i membri di detti collegi, costituiti in corpo elettorale, sono chiamati a eleggere organi; in quest'ultimo caso, si applicano le norme particolari che disciplinano l'elezione stessa o, in mancanza di specifiche prescrizioni, il principio generale secondo cui si intende eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.

ESPROPRIAZIONE

Sez. I, sent. 07.08.2023, n. 2493 (Pres. Savasta, Est. Barone)

Non è fondata l'eccezione volta a sostenere che il potere espropriativo non abbia fondamento in alcuna norma di legge – infatti la riserva di legge ex art. 42 Cost., a fondamento della potestà espropriativa dello Stato e degli enti pubblici, è soddisfatta dal D.P.R. n. 327/2001, che disciplina in modo unitario l'espropriazione ordinaria, strumentale all'esercizio delle competenze degli enti esproprianti, non richiedendo ulteriori leggi ad hoc per ogni fattispecie ablatoria che sono conformi al dettato costituzionale nella misura in cui risultano le condizioni, i termini, le modalità e le finalità previste dalla legge.

Sez. II, sent. 05.11.2023 n. 3433 (Pres. Burzichelli, Est. Caminiti)

In materia di occupazioni illegittime della P.A., deve ritenersi che, nel caso in cui l'Amministrazione abbia occupato un bene privato per scopi di pubblico interesse, lo abbia irreversibilmente trasformato, abbia corrisposto

alla proprietà, in forza di sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l'equivalente monetario per la perdita della proprietà, il giudicato si sia formato sia sul diritto al risarcimento del danno, sia sul perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione invertita e sui relativi effetti, e, in primo luogo, sulla estinzione del diritto di proprietà dei terreni in capo agli originari proprietari e sulla acquisizione della proprietà degli stessi in capo alla Amministrazione resistente, si è verificato il meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e all'art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale), secondo cui, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa. La ulteriore conseguenza è che, in tale fattispecie, la proprietà è definitivamente transitata nel patrimonio della P.A., secondo quanto affermato dalle sentenze del giudice civile e l'Amministrazione non è tenuta a emettere alcun provvedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri.

GIURISDIZIONE

Sez. I, sent. 24.03.2023, n. 979 (Pres. Est. Savasta)

In materia urbanistico - edilizia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), D.Lgs. n. 104 del 2010, comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili

registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sez. I, sent. 07.08.2023, n. 2492 (Pres. Savasta, Est. Dato)

1) Sono devolute alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria le controversie aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria fondata sulla deduzione di una lesione dell'affidamento nella legittimità di un provvedimento amministrativo, poi annullato in autotutela o dal giudice amministrativo.

2) L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non può definirsi "norma sulla giurisdizione", sostanziandosi in una norma di diritto sostanziale che non incide sui criteri di riparto della giurisdizione in materia.

Sez. V, sent. 14.11.2023 n. 3421(Pres. Buonauro, Est. Sidoti)

La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile (dolo di una delle parti o del giudice; ritrovamento di documenti decisivi; prove riconosciute false; errore di fatto; contrasto tra giudicati), ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 1199 del 1971; può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Ciò conformemente al principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale che non consente che vengano rimesse in discussione questioni, di forma e/o di sostanza, afferenti gli atti e i provvedimenti opposti in via straordinaria, su cui si sia già pronunciato in sede consultiva il Consiglio di Stato o il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, onde evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti a un

riesame del relativo giudizio espresso in sede consultiva, per effetto della sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario. È inammissibile l'impugnativa di una decisione su ricorso straordinario laddove la parte ricorrente sottoponga al Tribunale un asserito errore di fatto commesso dal c.g.a. (nel caso ritenendo non impugnato il provvedimento di diniego - invece impugnato -, con ciò derivandone l'assorbimento di vari motivi); in tal caso si richiede al Tribunale sostanzialmente una rivalutazione del giudizio espresso sulla questione dal Consiglio di Giustizia in sede consultiva, il che è inammissibile stante il detto principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sez. III, sent. 16.02.2023, n. 474 (Pres. Lento, Est. Ventura)

Il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, quindi, permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.

Sez. II, sent. 27.02.2023, n. 581 (Pres Burzichelli, Est Accolla)

E' ormai da escludere, in base agli orientamenti della giurisprudenza eurounitaria, seguita anche dal giudice nazionale, l'onere (fino ad un certa

fase ritenuto, invece, sussistente), di presentazione di c.d. ricorsi “al buio” ovvero di quelle impugnazioni presentate al solo fine di non incorrere nei termini di decadenza previsti per legge, tuttavia prive, per necessità, di effettive motivazioni, data la mancata conoscenza degli atti della procedura (compresi i verbali di gara e le operazioni e le valutazioni tutte operate dalle commissioni della offerte presentate).

Sez. I, sent. 02.05.2023, n. 1434 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In caso di adozione di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l'afflizione dell'attività provvedimento della P.A. da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione/decisione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece, qualora i dedotti vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'Autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano (eventuali) vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria. Nel processo amministrativo, perché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito; al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza, così integrando una violazione o elusione del giudicato.

Sez. I, sent. 17.05.2023, n. 1631 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

In forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., è applicabile al processo amministrativo l'art. 115 disp. att. c.p.c.; pertanto, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza.

Sez. I, sent. 07.08.2023, n. 2501 (Pres. Savasta, Est. Dato)

La nullità derivante da violazione ed elusione del giudicato è sottoposta a un regime processuale particolare che la differenzia in modo significativo dalla categoria generale: la relativa azione, infatti, se, da un lato, non soggiace al termine di decadenza di 180 giorni stabilito per l'esercizio dell'azione, dovendo invece soggiacere al diverso termine di decadenza proprio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., dall'altro lato, si sottrae al regime dell'opponibilità e della rilevabilità d'ufficio proprio delle nullità, non essendo, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, c.p.a., opponibile dalla parte resistente o rilevabile d'ufficio dal giudice. Una volta esclusa la rilevabilità d'ufficio di tale nullità deve escludersi, per naturale conseguenza, la possibilità che tale nullità, ove affligga un atto intervenuto medio tempore in un giudizio di ottemperanza già radicato, possa essere denunciata tramite semplice memoria non notificata, dovendo, invece la parte, alternativamente, proporre ricorso autonomo ovvero proporre motivi aggiunti. Tali forme, infatti, sono le uniche che consentono la proposizione di nuove domande.

Sez II, sent. 06.10.2023 n. 2871 (Pres. Est. Burzichelli)

In materia di processo amministrativo, e, in particolare, di prove documentali, deve ritenersi che l'Amministrazione detenga gli atti e i documenti non solo nel proprio interesse, ma anche nell'interesse di coloro che sono legittimati a esercitare il diritto di accesso; pertanto, nel solo caso in cui l'accesso sia – legittimamente o meno – negato, il giudice potrà disporre l'acquisizione dell'atto o del documento ai sensi dell'art. 63, primo o terzo comma, c.p.a., dovendo, quindi, essere almeno parzialmente rimeditato il traluzio insegnamento secondo cui il processo amministrativo sarebbe governato dal principio dispositivo, temperato dal cosiddetto “metodo acquisitivo; tale principio, infatti, fu elaborato in un'epoca in cui il diritto di accesso era limitato a ipotesi assolutamente marginali e non conosceva l'estesissima latitudine che il legislatore ha inteso oggi assegnargli (basti far menzione dall'attuale disciplina sull'accesso civico). Come risulta, invero, dal tenore testuale delle disposizioni contemplate nel codice del processo, il giudizio amministrativo di legittimità, come quello che involge posizioni di diritto soggettivo, sotto tale specifico profilo non differisce nella sostanza dal processo ordinario civile, sicché deve ritenersi che la parte privata – come quella pubblica – sia tenuta a sostenere le proprie domande fornendo al giudice la documentazione indispensabile per poter apprezzare la consistenza delle proprie ragioni.

Sez. I, ord. 22.12. 2023, n. 3913 (Pres. Est. Savasta)

1. L'infermiere è tenuto all'iscrizione all'albo e, conseguentemente, a dotarsi di domicilio digitale.
2. L'art. 3 bis, comma 1, della L. 21 gennaio 1994, n. 53 stabilisce che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della

normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; il successivo art. 3 ter, comma 1, introdotto dall’art. 12 del d.lgs.vo 10 ottobre 2022, n. 149 (efficace dal 28 febbraio 2023, ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del medesimo d.lgs.vo 10 ottobre 2022, n. 149), stabilisce che “l’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi”.

3. Il cit. art. 3 ter della L. 21 gennaio 1994, n. 53 si applica anche al processo amministrativo; quindi, è corretta la notifica effettuata mediante PEC a un soggetto cui incombe l’obbligo di iscrizione a un albo professionale e, conseguentemente, di dotarsi di PEC inserita nel pubblico registro INI-PEC.

INTERDITTIVE

Sez. I, sent. 19.06.2023 n. 1909 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

L'informativa antimafia ha carattere pregiudiziale, sul piano logico-giuridico, e principale, per il suo vincolante effetto interdittivo, rispetto all'atto consequenziale di decadenza adottato dal Comune, che ha carattere accessorio.

L'interesse principale del ricorrente è quello di contestare, in radice, la sussistenza dei presupposti che hanno condotto all'emissione dell'informativa, dimostrando l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, dello stesso Codice, o, comunque, l'insufficienza, l'illogicità o la contraddittorietà

degli elementi posti a base dell'informativa, per far sì che, una volta annullata quest'ultima, anche il singolo atto applicativo (decadenza, revoca, recesso o altro), legato ad essa da un inscindibile nesso di pregiudizialità logico-giuridica, sia annullato e reso improduttivo di effetti.

Da tale rapporto tra gli atti in questione (atto presupposto – atto consequenziale) consegue che l'inammissibilità del ricorso laddove si facciano valere, con esso, vizi derivati dall'informazione interdittiva (atto presupposto), ove questa non sia impugnata tempestivamente e pertanto sia divenuta inoppugnabile, mentre è ammissibile laddove si facciano valere vizi autonomi del provvedimento di decadenza.

Le censure volte a far valere vizi di un provvedimento presupposto non impugnato sono inammissibili, giacché, da un lato, non è ammessa la disapplicazione incidentale degli atti presupposti non aventi natura normativa e, dall'altro, nessuna utilità sarebbe ritraibile dall'accoglimento di quelle censure, stante la perdurante efficacia dell'atto medesimo, reso intangibile dalla mancata tempestiva impugnazione.

ORDINE PUBBLICO

Sez. I, sent. 28.07.2023, n. 2397 (Pres. Est. Savasta)

L'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impone al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia giurata di avere, per gli aspetti incidenti sull'attitudine e sull'affidabilità all'esercizio delle funzioni connesse alla licenza, una "buona" condotta, ossia - come già detto - irreprensibile e immune da censure. Nella valutazione del requisito della condotta irreprensibile e immune da censure l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della

pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza.

Sez. IV, sent. 16.08.2023, n. 2533 (Pres. Est. Savasta)

La revoca o di diniego della licenza di porto di arma non ha finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, pertanto, non necessario un obiettivo e accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell'interessato nell'uso delle armi.

Sez. I, sent. 18.09.2023, n. 2734, (Pres. Est. Savasta)

Essendo il Daspo una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell'agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili. Il divieto di accesso agli impianti sportivi deve essere qualificato come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari.

OTTEMPERANZA

Sez. I, sent. 19.06.2023, n. 1903 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato dev'essere impugnato, nel termine di decadenza, con il ricorso ordinario, che attivi, cioè, un nuovo giudizio di cognizione, quando se ne deduca l'illegittimità per la violazione di regole di azione estranee al *decisum* della sentenza da eseguire, mentre l'atto asseritamente emesso in violazione o in esecuzione del giudicato dev'essere impugnato con il ricorso per ottemperanza nel termine di prescrizione dell'*actio iudicati*, in quanto nullo ai sensi dell'art.21-septies l. n.241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), del c.p.a., salve le regole sulla conversione del rito, in presenza dei relativi presupposti. Nel caso in cui il ricorrente proponga contestuale domanda di annullamento e di nullità nessuna conversione è possibile nel caso in cui il ricorrente rinunci in corso di causa a tale ultima domanda, essendo a questo punto l'unica domanda proposta quella di annullamento. La conversione dell'azione può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli art. 21 septies l. 7 agosto 1990 n. 241 e 114, comma 4, lett. b), c. proc. amm., è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall'amministrazione per l'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l'accertamento delle nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti. La conversione costituisce un provvedimento di carattere ordinatorio ed è condizionata dal presupposto processuale della competenza del giudice su entrambe le azioni (di cognizione e di ottemperanza), competenza nel caso

ritenuta non sussistente in capo a questo Tribunale Amministrativo Regionale in relazione all'azione di ottemperanza.

Sez. I, sent. 28.06.2023, n. 2048 (Pres. Savasta, Est. Dato)

1) In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale, non è possibile dedurre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso; la fase dell'ottemperanza non può quindi modificare il precetto, ma unicamente verificare eventuali vicende estintive a esso successive, restando inibite le indagini su fattori estintivi antecedenti che si concretizzerebbero in una violazione dell'art. 2909 cod. civ..

2) In sede di giudizio di ottemperanza non può essere opposto in compensazione da parte dell'Amministrazione un credito estraneo alla sentenza da ottemperare poiché l'eventuale estinzione di poste creditorie e debitorie reciproche deve essere oggetto del giudizio di cognizione a monte dell'ottemperanza.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sez. II, sent. 13.01.2023, n. 74 (Pres. Savasta, Est. Dato)

1) Deve escludersi che il silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni *ex* art. 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. possa operare nei casi in cui l'atto di assenso sia chiesto da un'altra Pubblica Amministrazione non nel proprio interesse, ma nell'interesse del privato (destinatario finale dell'atto): invero, laddove il procedimento sia a istanza di parte, siffatta originaria e costitutiva dimensione "verticale" pervade e connota *ab interno* tutta la dinamica procedimentale.

2) Tenuto conto della limitata portata applicativa del divieto introdotto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la violazione dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., assumendo natura procedimentale, a fronte di atti vincolati, deve ritenersi ancora soggetta alla disciplina della non annullabilità del provvedimento, delineata dalla disposizione di cui al primo periodo dell'art. 21-*octies*, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Sez. I, sent. 12.07.2023, n. 2175 (Pres. Est. Savasta)

In tema di procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall'art. 2 della L. n. 241/1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni *sine die* motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa, rivestendo la fissazione di un termine procedimentale di durata massima del procedimento amministrativo, quale espressione di un principio fondamentale nella disciplina dell'attività amministrativa, ancorché non perentorio, evidenti finalità acceleratorie, cui risulta funzionale il carattere di tipicità delle cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere.

Sez. III, sent. 18.09.2023, n. 2722 (Pres. Lento, Est. Profili)

La mera sollecitazione rivolta alla p.a. al fine di esercitare i poteri di autotutela di cui è dotata non è, di per sé, in grado di generare alcun obbligo giuridico a suo carico, non potendo l'inerzia essere sanzionata mediante l'attivazione del rito avverso il silenzio e ciò in quanto il potere di autotutela decisoria,

consistente nella facoltà rimessa alla p.a. di tornare su una sua precedente determinazione mediante l'adozione di un provvedimento di secondo grado, disponendone l'annullamento (d'ufficio) o la revoca, sconta la sua natura eminentemente discrezionale, lasciando spazio ad una mera facoltà per l'Amministrazione e non un obbligo in senso stretto. Del resto, tale peculiare natura non può non essere ricondotta alla preminente necessità di salvaguardare le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche coinvolte nel rapporto giuridico amministrativo, terreno di confronto tra l'interesse legittimo vantato dai privati e il pubblico potere esercitato dall'Amministrazione al fine di tutelare, in concreto, un interesse della collettività.

Sez. III, sent. 13.11.2023, n. 3393 (Pres. Lento, Est. Fichera)

In tema di conferenza di servizi c.d. asincrona, il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'art. 14-bis legge n. 241 del 1990, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la critica "construens", volta cioè a indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. In coerenza con l'impianto normativo nazionale di riferimento, l'art. 18, della L.R. 7/2019, stabilisce, al comma 3, che in caso di dissenso devono essere indicate "le modifiche necessarie ai fini dell'assenso". Il comma successivo continua precisando che ove la determinazione comunicata dall'amministrazione che partecipa alla conferenza "sia priva dei requisiti previsti dal comma 3", essa equivalga ad "assenso senza condizioni". L'intervento contrario dell'amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo non deve limitarsi ad una "dichiarazione d'intenti" apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando

prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente.

Ai sensi dell'art. 18, co. 5, della predetta L.R. 7/2019 la determinazione di conclusione negativa della conferenza deve essere resa solo ove l'amministrazione indicente, una volta ricevuti uno o più atti di dissenso, li ritenga non superabili. La norma quindi, lungi dall'esautorare di ogni potere l'amministrazione che indice la conferenza, vincolandola a una declaratoria negativa ogni qualvolta venga manifestato un dissenso in seno alla conferenza, attribuisce all'ente procedente un insopprimibile potere discrezionale, investendolo del compito di appurare le ragioni del dissenso e la loro eventuale "insuperabilità".

Sez. IV, sent. 17.11.2023, n.3466 (Pres. Leggio, Est. Bucca)

Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l'amministrazione, ove non si ritenga competente a evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta a inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio.

Sez. V, sent. 28.12.2023, n. 4014 (Pres. Buonauro, Est. Sidoti)

Nel caso in cui, sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, sia stato emanato un atto amministrativo, la declaratoria di illegittimità non determina la caducazione automatica dell'atto dell'autorità, quanto piuttosto l'illegittimità o invalidità - sopravvenuta per violazione della legge costituzionale - dello stesso che dovrà essere rimosso, anche a seguito di rilievo *ex officio*, da una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento o da un provvedimento adottato in via di autotutela

dall'Amministrazione. Ciò in quanto non esiste tra legge e atto amministrativo un rapporto di consequenzialità, essendo essi il risultato di differenti procedimenti - indipendentemente dall'influenza che l'uno possa esercitare sull'altro - ed espressione di differenti e autonome funzioni dello Stato. Tuttavia, affinché il giudice possa procedere alla caducazione dell'atto divenuto illegittimo a seguito di successiva declaratoria di illegittimità costituzionale, è necessario che non si sia in presenza di rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. Affinché il giudice possa procedere alla detta caducazione è necessario che il ricorrente abbia impugnato il provvedimento amministrativo entro i termini decadenziali e che - anche indipendentemente dalla proposizione da parte del ricorrente dell'eccezione di incostituzionalità - l'applicazione delle norme censurate di incostituzionalità rientri tra le questioni sottoposte con i motivi di ricorso, ovvero riguardi il potere sulla cui base è stato emanato l'atto impugnato: è, dunque, sufficiente che il ricorrente abbia svolto censure basate sulla disposizione poi dichiarata incostituzionale.

PUBBLICO IMPIEGO

Sez. I, sent. 17.05.2023, n. 1631 (Pres. Savasta, Est. Sidoti)

Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, la residuale giurisdizione del giudice amministrativo, tuttora prevista, concerne esclusivamente le controversie in cui la contestazione investe direttamente il corretto esercizio

del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. In particolare, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo soltanto le controversie nelle quali si contestano “*frontalmente*” gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, i cui “*diretti*” effetti pregiudizievoli siano messi in discussione a tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo. Qualora l’atto di macro-organizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di micro-organizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere chiesta la disapplicazione dell’atto di macro-organizzazione presupposto (nel caso di specie, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui il ricorrente chiedeva salvaguardia della sua posizione giuridica di diritto soggettivo quanto alla titolarità di una direzione, al ruolo dirigenziale della stessa all’interno dell’ente comunale e al mantenimento della sua iscrizione all’elenco speciale degli avvocati).

Sez. I, sent. 20.10.2023 n. 3092 (Pres. Savasta, Est. Accolla)

Per i giudici ordinari, la disciplina del rapporto di impiego rimane fissata, nei suoi termini fondamentali, dalle norme previgenti al T. U. del pubblico impiego del 2001, ovvero dal testo dell’Ordinamento giudiziario, che, solo in via residuale, all’art. 276, rinvia, in quanto compatibile, alle disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato.

L'applicazione dell'art. 2118 co. 3 del codice civile (il quale, per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per morte del prestatore di lavoro, prevede, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del versamento, in favore degli eredi, di un'indennità analoga a quella posta, ai sensi dei precedenti commi del medesimo articolo, a carico di chi receda dal rapporto di lavoro senza il preavviso dovuto nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità a tale ultima categoria di dipendenti) può dirsi, tuttavia, generalmente esclusa. Invero, lo *status* e il rapporto di servizio dei magistrati, strettamente correlato alla struttura organizzativa della pubblica amministrazione e assoggettato alla disciplina pubblicistica, sarebbe incompatibile con un istituto tipico del diritto privato quale quello in esame. L'attribuzione del beneficio di cui all'art. 2118 comma 3 del codice civile, risponde evidentemente, nella logica paternalistica/solidaristica caratterizzante la visione originaria dei rapporti di "lavoro nell'impresa" del legislatore codicistico (in cui, non casualmente, l'art. 2094 definisce il prestatore di lavoro colui che si obbliga a "collaborare" nell'impresa), a una logica "assistenziale" (seppur espressa in un ambito privatistico), certamente comprensibile nel contesto di una non piena definizione, all'epoca, dei sistemi di previdenza sociale, ma certamente estranea, ancor più nella fase attuale, ai rapporti di lavoro pubblico. Evidente, dunque, che la norma di cui al citato art. 2118 comma 3 debba considerarsi di tipo eccezionale, ovvero rispondente a una logica speciale, in sé priva di coerenza sistematica rispetto al restante ordito normativo dell'articolo in cui è topograficamente collocata.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Sez. I, sent. 06.03.2023, n. 720 (Pres. FF Barone, Est. Dato)

1) In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione il risarcimento del danno subito non può conseguire in modo automatico dall'annullamento di un atto illegittimo da essa adottato, essendo necessaria la positiva verifica della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito. In particolare, quanto all'elemento soggettivo, il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per i danni conseguenti all'esercizio della funzione amministrativa quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato.

2) Ai fini del riconoscimento della spettanza del risarcimento dei danni l'illegittimità del provvedimento amministrativo di per sé non fornisce un riscontro automatico della colpevolezza dell'Amministrazione, a tal fine venendo in rilievo altri elementi attinenti al grado di chiarezza della normativa applicabile, alla semplicità o alla complessità degli elementi di fatto esaminati, al carattere vincolato della statuizione provvedimento da assumere ovvero all'ambito più o meno ampio della discrezionalità di volta in volta esercitata; la ponderazione di questo insieme di elementi è consustanziale al giudizio di rimproverabilità e conduce a ravvisare l'elemento psicologico della colpa della pubblica amministrazione non già nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma nella sussistenza di inescusabili negligenze ovvero di errori interpretativi manifestamente gravi, apprezzabili come tali in relazione

all'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione.

Sez. III, sent. 02.05.2023, n. 1428 (Pres. Lento, Est. Ventura)

1) L'inerzia amministrativa, per essere fonte della responsabilità risarcitoria, richiede, oltre ai presupposti di carattere generale, non solo il preventivo accertamento in sede giurisdizionale della sua illegittimità, ma, ancor più, il concreto esercizio della funzione amministrativa in senso favorevole all'interessato, ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudice investito della richiesta risarcitoria.

2) Per poter riconoscere la tutela risarcitoria in caso di inerzia amministrativa, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non può in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, configurandosi l'ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell'azione amministrativa, solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata.

Sez. II, sent. 26.05.2023, n. 1710 (Pres. Burzichelli, Est. Dato)

1) La scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall'ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione dell'obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l'effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile; detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento avrebbe

scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall'art. 1227, comma 2, cod. civ., implica la non risarcibilità del danno evitabile.

2) Gli strumenti di autotutela non possono essere considerati mezzi di tutela del privato, essendo funzionali alla tutela dell'interesse pubblico individuato dalla legge e non delle ragioni del cittadino, per le quali l'ordinamento appresta specifici rimedi di carattere giustiziali; pertanto, deve escludersi che il c.d. invito all'autotutela rientri negli "strumenti di tutela" a cui fa riferimento l'art. 30, comma 3, cod. proc. amm..

3) Spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa non può che essere respinta; ciò, anche in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento.

Sez. IV, sent. 23. 08.2023, n. 2553, 2554, 2555 (Pres. Est. Savasta)

La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, contenuta nell'art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall'art. 1227 c.c. L'omessa attivazione degli "strumenti di tutela", dunque, tra i quali non può non ricomprendersi il rimedio cautelare, costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato

valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione, come nel caso di specie, del danno in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza. La norma, cioè, operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e del principio di autoresponsabilità, sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, anche processuale, contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati, recide il nesso causale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la presunta condotta antiggiuridica alle conseguenze risarcibili".

Sez. II, sent. 06.11.2023, n. 3278 (Pres. Burzichelli, Est. Consoli)

L'azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo soggiace pienamente al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. Spetta, quindi, al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, tra i quali la sussistenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova essa non può che essere respinta. Ciò anche perché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento. Non può venire in soccorso dell'istante la valutazione equitativa del danno (ai sensi dell'art. 1226 c.c.), che non esonera la parte che agisce in giudizio dal fornire elementi concreti, utili per la determinazione del danno, non potendo farsi affidamento su ragionamenti del tutto ipotetici e potendo tale valutazione

essere effettuata d'ufficio solo nell'ipotesi in cui sia obiettivamente impossibile per la parte fornire congrui e idonei riscontri al riguardo.

8. DOCUMENTAZIONE



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Staccata di Catania



**ESTRATTO
DALLA CARTA DEI SERVIZI**

2024

PARTE PRIMA

L'ORGANIZZAZIONE DEL T.A.R. DI CATANIA

1. Profili generali

Il T.A.R. di Catania si compone di cinque Sezioni giurisdizionali interne. In particolare, la Quinta Sezione, istituita con la delibera n. 8/2022, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 28 gennaio 2022, è divenuta operativa solo dal 1° giugno 2023, come da delibera n. 3 del 13 gennaio 2023, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

A ogni Sezione sono assegnati, con decreto del Presidente del T.A.R., un numero determinato di magistrati, che a seconda dell'anzianità di servizio sono: referendari, primi referendari e consiglieri, che compongono i collegi giudicanti. Ogni Sezione interna è presieduta da un Presidente di Sezione.

L'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni interne avviene sulla base di un decreto di riparto delle materie emanato annualmente dal Presidente del Tribunale.

Tutte le attività di supporto e/o complementari allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali sono svolte dalle segreterie delle sezioni, ciascuna delle quali è retta da un direttore.

Il Presidente del T.A.R. di Catania è il Dr. Pancrazio Savasta.

Il Segretario Generale del T.A.R. di Catania è la D.ssa Maria Letizia Pittari.

SEZIONE	PRESIDENTE	DIRETTORE
PRIMA	Pres. Pancrazio Savasta	D.ssa Emma Vecchio
SECONDA	Pres. Daniele Burzichelli	D.ssa M. Concetta Schillaci
TERZA	Pres. Aurora Lento	Dott. Maurizio Trozzo
QUARTA	Pres. Giuseppa Leggio	Sig. Antonio D'Amico
QUINTA	Pres. f.f. G. Alessandra Sidoti	D.ssa Antonella Deni

2. Le materie di competenza

La ripartizione per materie dei ricorsi giurisdizionali fra le cinque Sezioni interne – come modificata, per l'anno 2023, dal decreto Presidenziale n. 83 del 15 maggio 2023. Essa è rappresentata nella tabella che segue:

SEZIONE PRIMA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.
- I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.
- Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle università);
- Protezione civile;
- Polizia amministrativa;
- Viabilità;
- Pubblica sicurezza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Telecomunicazioni e radiotelevisione;
- Agricoltura e Artigianato;
- Turismo;
- Caccia e pesca;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per impianti per uso industriale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico), ivi compresi atti autorizzativi presupposti;
- Provvedimenti, di competenza della Sezione Staccata, concernenti la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche regionali, ai sensi della direttiva 94/22/CE;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Messina.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale della Regione, delle provincie e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni già capoluogo di provincia, limitatamente a Catania, Siracusa ed Enna.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza).
- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.
- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale civile, compresi i relativi provvedimenti concorsuali di accesso.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di

urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.);

- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE SECONDA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;

- Contratti pubblici di fornitura di beni;

- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

AMBIENTE – BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI

- Tutela dell'ambiente;

- Tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, limitatamente alle sanzioni applicate e, comunque, ove non direttamente connessa a questioni relative a edilizia e urbanistica.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Industria, commercio e relative attività ausiliarie (servizi di pubblicità, ecc.), salva la competenza di altre sezioni;

- Cave e miniere;

- Impianti distribuzione di carburante;

- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Catania.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E ALTRI PROCEDIMENTI ABLATORI

- Dichiarazioni di pubblica utilità, espropriazioni e occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche disposte in favore di soggetti privati;

- Requisizioni;

- Imposizioni di servitù pubbliche.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza).

- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

PUBBLICO IMPIEGO

- Controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato, ancora devolute alla giurisdizione del G.A., alle dipendenze dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, nonché alle dipendenze di altri enti e soggetti pubblici, non attribuite alla competenza di altre sezioni;
- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato, non attribuiti alla competenza di altre sezioni.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.);
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE TERZA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;
- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;
- Contratti pubblici di fornitura di beni;
- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi *ictu oculi* connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Gestione portuale e aeroportuale;
- Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe e oneri locali (ivi comprese le tasse e tariffe relative ai servizi ambientali);
- Provvedimenti concernenti la Pubblica istruzione, comprese le abilitazioni all'insegnamento, esclusa quella universitaria;
- Servizio militare (volontario e di leva) e servizio civile nazionale;
- Servizi sociali, servizi socio-assistenziali (ivi compresi quelli del settore scolastico) e volontariato;
- Formazione professionale.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Trasporti pubblici di linea e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.)
- Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza, autonoleggio;
- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Enna.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza).

- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

PUBBLICO IMPIEGO

- Pubblico impiego non contrattualizzato relativo al personale militare e militarizzato, compresi i relativi procedimenti concorsuali di accesso.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.);

- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

VARIE

- Demanio e patrimonio dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici, e relative concessioni e autorizzazioni;

- Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare;

- Privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici.

SEZIONE QUARTA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;

- Contratti pubblici di fornitura di beni;

- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Attività e prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico);

- Igiene e salute pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, provvedimenti ex art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, ecc.);

- Immigrazione e concessione della cittadinanza;

- Sport, giochi e scommesse;

- Distribuzione e vendita di generi di monopolio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Contributi e finanziamenti;

- Fondi strutturali comunitari e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T., ecc.;

- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Ragusa.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza).

- Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

- In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

PUBBLICO IMPIEGO

- Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti del comparto sanitario ancora attribuite alla giurisdizione del G.A.;

- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del S.S.N..

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.

Incarichi e convenzioni per collaborazioni esterne continuative e occasionali, compresi quelli con gli enti del Servizio Sanitario Regionale.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.);

- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

SEZIONE QUINTA

CONTRATTI PUBBLICI E FASCICOLI CONNESSI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica;

- Contratti pubblici di appalto e concessione di servizi affidati da amministrazioni ed enti;

- Contratti pubblici di fornitura di beni;

- Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Il medesimo criterio verrà utilizzato per l'assegnazione dei ricorsi non direttamente volti a impugnare le procedure selettive, ma riferibili alla materia dei contratti pubblici (accesso agli atti, silenzio, ecc.), ove comunque non connessi o collegati a fascicoli già assegnati per tale materia. In tal caso, verranno assegnati alla Sezione già competente.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare;

- Editoria;

- Professioni e mestieri (abilitazione, iscrizione in albi, anche fiduciari delle Amministrazioni, ove autonomamente impugnati, ecc.) e relativa disciplina.

- Adozione, modifica e revoca delle autorizzazioni per l'apertura di strutture di vendita nella provincia di Siracusa.

ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

- Misure di contrasto alla criminalità organizzata, autonomamente impuginate;
- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici comprese le università), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi, e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti locali e consorzi di società concessionarie di servizi pubblici (ivi compresi i bilanci);
- Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici;
- Rapporti di servizio a carattere onorario.

ELEZIONI

- Contenzioso elettorale della Regione, delle provincie e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni già capoluogo di provincia limitatamente a Messina e Ragusa.

OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

- Provvedimenti emessi dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di sua competenza).

Tutti i provvedimenti diversi, secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti.

In tal caso, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

URBANISTICA ED EDILIZIA

- Strumenti urbanistici e attività edilizia in genere (piani regolatori, piani per l'edilizia economica e popolare, programmi costruttivi, concessioni, autorizzazioni e altri titoli edilizi, oneri di urbanizzazione costo di costruzione, misure repressive dell'abusivismo edilizio, atti connessi del procedimento relativi alla tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali, ecc.);
- controversie concernenti ogni altro aspetto dell'uso del territorio.

I fascicoli verranno assegnati secondo il criterio di rotazione con le altre Sezioni. Tale criterio può essere derogato solo in presenza di ricorsi ictu oculi connessi, presentati contestualmente, ovvero debitamente segnalati dai ricorrenti. In tal caso, i fascicoli connessi verranno assegnati alla medesima Sezione e, al fine di rendere omogenea l'assegnazione, la stessa manterrà il criterio quantitativo, mediante assegnazione di un uguale numero di ricorsi, sempre a rotazione.

Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati dal precedente art. 1, provvede, secondo le vigenti disposizioni formalizzate nel SIGA, il Presidente della Sezione Staccata o, in caso di assenza o impedimento, gradatamente, in ordine di anzianità, i Presidenti delle altre Sezioni interne.

Nei casi in cui venga proposta istanza di decreto cautelare ante causam o monocratico, le relative istanze dovranno essere segnalate dall'Ufficio ricezione, rispettivamente, al Presidente della Sezione Staccata e ai Presidenti e alle Segreterie delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

Come specificato dall'art. 3 del citato Decreto Presidenziale, i ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio

residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste in base alla ripartizione delle materie di cui all'art.1.


Inoltre, i ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione dell'eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale, con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato.

Il successivo art. 7, stabilisce che: < Il presente decreto entrerà in vigore dall'15.5.2023.

La ripartizione stabilita agli articoli precedenti è efficace dalla predetta data, ferme restando tutte le assegnazioni già intervenute e i fascicoli già trattati e non definiti dalle Sezioni, che, pertanto, resteranno assegnati alle stesse fino alla definizione del giudizio, salvo quanto previsto agli artt. 4 e 5, comma 4.

In ragione della diversa ripartizione delle materie verranno verificati i flussi in entrata, al fine di disporre eventuali opportune variazioni nel corso dell'anno>.

4. Organigramma dei magistrati



7. Contatti

	NOME	INTERNO	MAIL
PIANO TERRA			
Centralino	PAGANO Angelo	095 7530411	angelo.pagano@giustizia-amministrativa.it
Ricezione ricorsi	MILANA Anna	095 7530415	a.milana@giustizia-amministrativa.it
	REITANO Domenico	095 7530414	d.reitano@giustizia-amministrativa.it
	LEUZZI Federica	095 7530415	f.leuzzi@giustizia-amministrativa.it
Archivio e posta	CAVALLARO Guglielmo	095 7530413	g.cavallaro@giustizia-amministrativa.it
Portierato	BARCELLONA Aldo	095 7530416	a.barcellona@giustizia-amministrativa.it
PRIMO PIANO	AFFARI GENERALI		
Segretario Generale	PITTARI Maria Letizia	095 7530410	m.pittari@giustizia-amministrativa.it
Coordinatrice	MAZZA Antonella	095 7530404	a.mazza@giustizia-amministrativa.it
Ufficio personale	MORSELLO Maria Maddalena	095 7530401	m.morsello@giustizia-amministrativa.it
Ufficio personale	BARTILOTTA Gaetano	095 7530403	g.bartilotta@giustizia-amministrativa.it
Assistente informatico	LO NIGLIO Andrea	095 7530405	a.loniglio@giustizia-amministrativa.it
Gestione fondi	CARNABUCI Rosario Giorgio	095 7530406	rg.carnabuci@giustizia-amministrativa.it
SECONDO PIANO	PRIMA SEZIONE		
Direttore	VECCHIO Emma	095 7530422	e.vecchio@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	GIUFFRIDA M. Grazia	095 7530421	m.giuffrida@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	GRASSI Simona	095 7530481	simona.grassi@giustizia-amministrativa.it
Assistente	DI GIACINTO Giuseppe	095 7530423	g.digiacinto@giustizia-amministrativa.it
	SECONDA SEZIONE		
Direttore	SCHILLACI Maria Concetta	095 7530449	m.schillaci@giustizia-amministrativa.it
Funzionario	NICOTRA Francesco	095 7530433	f.nicotra@giustizia-amministrativa.it
GRATUITO PATROCINIO			
Assistente	FORMISANO Marco	095 7530434	m.formisano@giustizia-amministrativa.it
	TERZA SEZIONE		
Direttore – URP	TROZZO Maurizio	095 7530421	m.trozzo@giustizia-amministrativa.it
Assistente	FAMA' Giovanni	095 7530420	g.fama@giustizia-amministrativa.it
Assistente	DRAGO Agata	095 7530447	a.drago@giustizia-amministrativa.it
	QUARTA SEZIONE		
Direttore	D'AMICO Antonio	095 7530454	a.damico@giustizia-amministrativa.it
Assistente	FAILLA Gianluca	095 7530452	g.failla@giustizia-amministrativa.it

Assistente	CORTINA Francesca	095 7530451	f.cortina@giustizia-amministrativa.it
	QUINTA SEZIONE		
Direttore	DENI Antonella	095 7530480	a.deni@giustizia-amministrativa.it
Assistente	SEVERINO Pietro Giorgio	095 7530482	pg.severino@giustizia-amministrativa.it
Assistente	RACCIOPPO Daniela	095 7530481	d.raccioppo@giustizia-amministrativa.it
	UFFICIO DEL PROCESSO		
Coordinamento PNRR	D'ANGELO Francesca		f.dangelo@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	BACCI Andrea		a.bacci@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	CANNAROZZO Francesco		f.cannarozzo@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	CHIESA Giulia		g.chiesa@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	DELL'AGLIO Gabriella		g.dellaglio@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	DE LUCA Violette		v.deluca@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	DI MULO Maria		m.dimulo@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	GIANCANI Guido		g.giancani@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	LIZZIO Andrea		a.lizzio@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	MOTTA Maria Josè		m.motta@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	STRAZZERI Martina		m.strazzeri@giustizia-amministrativa.it
Funzionario PNRR	VINCIGUERRA Luigi		lvinciguerra@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	GIUFFRIDA Angela		a.giuffrida@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	IATRINO Marzia		m.iatrino@giustizia-amministrativa.it
Assistente PNRR	MAZZIOTTA Michele		m.mazziotta@giustizia-amministrativa.it

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	
Processo Telematico	Amministrativo ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it
INDIRIZZI DI PEC PER LE COMUNICAZIONI (CON ESCLUSIONE DELLA TRASMISSIONE DI ATTI GIUDIZIARI)	
Segreteria Generale	tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sezione I	tarct-sez@ga-cert.it
Sezione II	tarct-sez2@ga-cert.it
Sezione III	tarct-sez3@ga-cert.it
Sezione IV	tarct-sez4@ga-cert.it
Sezione V	<u>tarct-sez5@ga.cert.it</u>
Ufficio del processo	tarct.udp@ga-cert.it



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI CATANIA

CALENDARIO

CAMERE DI CONSIGLIO E UDIENZE ANNO 2024

Mesi	2024										Udienze Straordinarie
	Prima		Seconda		Terza		Quarta		Quinta		
	cc-ud		cc-ud		cc-ud		cc-ud		cc-ud		
Gennaio	17	31	18	0	17	31	18	0	16	30	
Febbraio	14	28	1-15	29	14	28	1-15	29	13	27	19/02/2024
Marzo	13	27	14	28	13	27	14	28	12	26	04/03/2024
Aprile	10	17	11	18	10	17	11	18	9	16	22/04/2024
Maggio	8	29	9	30	8	29	9	30	7	28	20/05/2024
Giugno	12	26	13	27	12	26	13	27	11	25	17/06/2024
Luglio	10	24*	11	25*	10	24*	11	25*	9	23*	01/07/2024
Agosto	FERIE										
Settembre	11		12		11		12		10		23/09/2024
Ottobre	2	23	3	24	2	23	3	24	1	22	14/10/2024
Novembre	6	20	7	21	6	20	7	21	5	19	11/11/2024
Dicembre	4	18	5	19	4	18	5	19	3	17	09/12/2024

Ore 9:00 Ud. – Ore 10:00 CC


(*) Solo Camera di consiglio. In deroga all'orario ordinario, inizio ore 9:00

9. DATI STATISTICI

Tribunali Amministrativi Regionali

Prospetto Riapilativo - Anno 2023

Sede	Ricorsi definiti					Ricorsi pendenti al 31.12.2022	Ricorsi pervenuti *	Ricorsi definiti			Totale	Ricorsi pendenti al 31.12.2023	% Abbattimento / Accumulo arretrato
	con sent. breve	con dec. decis.	con altri provv.ii	con sent. breve	con dec. decis.			con altri provv.ii					
TAR ABRUZZO L'AQUILA	476	168	8	37	168	397	1.409	1.409	397	689	1.135	-19,4%	
TAR ABRUZZO PESCARA - Sez.ine st.	301	1	15	16	1	370	744	744	370	333	796	7,0%	
TAR BASILICATA POTENZA	548	31	11	70	31	566	388	388	548	660	303	-21,9%	
TAR CALABRIA CATANZARO	1.064	98	123	192	98	1.914	2.252	2.252	1.064	1.477	2.782	23,5%	
TAR CALABRIA REGGIO CALABRIA - Sez.st.	716	57	85	39	57	661	1.066	1.066	716	897	915	-14,2%	
TAR CAMPANIA NAPOLI	5.557	370	181	507	370	6.106	9.931	9.931	5.557	6.615	9.630	-3,0%	
TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st.	2.226	155	91	535	155	1.981	2.786	2.786	2.226	3.007	1.809	-35,1%	
TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA	608	107	34	72	107	881	2.028	2.028	608	821	2.098	3,5%	
TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st.	280	67	1	64	67	355	748	748	280	412	689	-7,9%	
TAR EMILIA-ROMAGNA RAVENNA - Sez.st.	195	16	8	155	16	419	212	212	195	374	266	25,5%	
TAR FRULLI-VECCHIA GALLIA TRIBESTE	667	129	21	86	129	769	2.454	2.454	667	903	2.347	-4,4%	
TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata	13.870	3.744	963	1.520	3.744	16.954	41.000	41.000	13.870	20.097	38.400	-6,3%	
TAR LIGURIA GENOVA	822	63	26	63	63	888	1.444	1.444	822	971	1.299	-10,0%	
TAR LOMBARDIA BRESCIA - Sez.st.	568	25	43	237	25	975	1.474	1.474	568	873	1.583	7,4%	
TAR LOMBARDIA MILANO	2.345	413	75	378	413	2.530	6.423	6.423	2.345	3.211	5.813	-9,5%	
TAR MARCHE ANCONA	644	190	38	89	190	568	2.211	2.211	644	961	1.832	-17,1%	
TAR MOLISE CAMPOBASSO	267	22	38	52	22	341	634	634	267	379	632	-0,3%	
TAR MONTE TORNIO	822	217	13	95	217	1.054	2.483	2.483	822	1.147	2.384	-4,0%	
TAR PUGLIA BARI	1.119	121	51	129	121	1.463	2.821	2.821	1.119	1.420	2.902	2,9%	
TAR PUGLIA LECCE - Sez.st.	1.073	64	30	132	64	1.357	2.836	2.836	1.073	1.299	2.922	3,0%	
TAR SARDEGNA CAGLIARI	757	306	11	149	306	950	1.942	1.942	757	1.223	1.684	-13,3%	
TAR SICILIA CATANIA - Sez.st.	2.932	976	155	211	976	2.465	5.722	5.722	2.932	4.274	4.059	-29,1%	
TAR SICILIA PALERMO	2.828	335	339	285	335	1.969	5.761	5.761	2.828	3.787	4.052	-29,7%	
TAR TOSCANA FIRENZE	983	365	32	152	365	1.520	3.587	3.587	983	1.532	3.581	-0,2%	
TAR TRENTO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut.	348	21	14	12	21	299	258	258	348	395	163	-36,8%	
TAR TRENTO ALTO ADIGE TRENTO	159	7	8	16	7	175	107	107	159	190	97	-9,3%	
TAR UMBRIA PERUGIA	714	8	4	33	8	1.017	1.024	1.024	714	759	1.339	30,8%	
TAR VALLE D'AOSTA AOSTA	47	-	1	3	-	45	36	36	47	51	30	-16,7%	
TAR VENETO VENEZIA	1.421	421	21	296	421	1.415	4.511	4.511	1.421	2.159	3.750	-16,9%	
Totale	44.357	8.494	2.440	5.625	8.494	50.324	108.292	108.292	44.357	60.916	99.292	-8,3%	



* Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattasi di doppi inviti)



Tabella "B"

ANNO 2023 - DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023									
	PERSONALE AMM. ASSEGNATO			RICORSI			Protocollo Spediz. Centrale		
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	Sez. 5*	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3
	4	3	4	3	3	3	15	5	3
DEPOSITI							Totale		
Ricorsi depositati	613	516	577	480	281	14	2467		
MM.AA.-MM.FAA.-CAUT.-66-61 cpa	82	111	46	62	14		315		
TOTALE	695	627	623	542	295	14	2752		

ANNO 2023 - DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023



	Dati %				
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5
DEPOSITI					
Ricorsi depositati	24,85	20,92	23,39	19,46	11,39
MM.AA.-MM.FAA.-CAUT.-66-61 cpa	26,03	35,24	14,60	19,68	4,44
Percentuale Totale	24,98	22,54	22,39	19,48	10,60



	ADUNANZE					Totale
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5*	
ADUNANZE						
<i>Camere di Consiglio</i>						
Giudizi Cautelari	214	178	170	186	64	812
Ottemperanza	156	230	113	123	23	645
Altre Tipologie	128	278	127	95	9	637
Totale	498	686	410	404	96	2094
Udienza Pubblica	302	714	292	172	96	1576
Totale Generale	800	1400	702	576	192	3670

	ADUNANZE					Dati %
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	
ADUNANZE						
<i>Camere di Consiglio</i>						
Giudizi Cautelari	26,35	20,94	20,94	22,91	7,88	
Ottemperanza	24,19	17,52	17,52	19,07	3,57	
Altre Tipologie	20,09	19,94	19,94	14,91	1,41	
Percentuale Totale	23,78	32,76	19,58	19,29	4,58	
Udienza Pubblica	19,16	45,30	18,53	10,91	6,09	
Per.le Totale Generale	21,80	38,15	19,13	15,69	5,23	

	PUBBLICAZIONI					Totale
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5*	
PUBBLICAZIONI						
Sentenze	757	1170	385	510	92	2914
Sentenze brevi	81	43	56	21	8	209
Decreti dec. (sezione)	182	178	17	97	0	474
Decreti di perenzione	163	73	8	258	0	502
Decreti cautelari	27	58	51	26	21	183
Decreti Presidenziali	70	167	5	21	4	267
Altri provvedimenti	49	80	33	26	1	189
Gratuito Patrocinio	48	27	31	60	3	169
Totale Generale	1329	1769	555	959	126	4738
Ordinanze cautelari	98	111	80	121	41	451
Ordinanze collegiali	181	295	147	125	11	759
Ordinanze Presidenziali	222	63	1	117	0	403
TOTALE GENERALE	501	469	228	363	52	1613

	PUBBLICAZIONI					Dati %
	Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	
PUBBLICAZIONI						
Sentenze	25,98	40,15	13,21	17,50	3,16	
Sentenze brevi	38,76	20,57	26,79	10,05	3,83	
Decreti dec. (sezione)	38,40	37,55	3,59	20,46	0,00	
Decreti di perenzione	32,47	14,54	1,59	51,39	0,00	
Decreti cautelari	14,75	31,69	27,87	14,21	11,48	
Decreti Presidenziali	26,22	62,55	1,87	7,87	1,50	
Altri provvedimenti	25,93	42,33	17,46	13,76	0,53	
Gratuito Patrocinio	28,40	15,98	18,34	35,50	1,78	
Percentuale generale	26,05	37,34	11,71	20,24	2,66	
Ordinanze cautelari	21,73	24,61	17,74	26,83	9,09	
Ordinanze collegiali	23,85	38,87	19,37	16,47	1,45	
Ordinanze Presidenziali	55,09	15,63	0,25	29,03	0,00	
Percentuale Totale Generale	31,06	29,08	14,14	22,50	3,22	








Andamento delle Sentenze pubblicate


ANNI	Sentenze		Perc. di produttività
	Sentenze	Sentenze Brevi	
2019	2010	312	ANNI 2019-2023 34,50%
2020	2214	313	
2021	2475	257	ANNI 2022-2023 21,00%
2022	2343	238	
2023	2914	209	





ANDAMENTO DELLE PENDENZE


Anni	Pendenze	Percentuale
2023	4059	Anni 2013-2023
2022	5722	
2021	7449	
2020	9724	-92,54%
2019	15137	
2018	21119	
2017	27690	
2016	35410	
2015	42324	Anni 2019-2023
2014	49662	
2013	54445	





ANDAMENTO DEI RICORSI Pervenuti	
Anni	Percentuale
2023	2467
2022	1977
2021	2138
2020	1945
2019	2026
2018	2153
2017	2297
2016	2635
2015	2911


-15,25





ANDAMENTO DEI RICORSI DEPOSITATI 2015-2023

ANNI	APPALTI	ESECUZIONE GIUDICATO	EDILIZIA URBANISTICA	ALTRI
2015	186	809	588	1328
2016	185	590	450	1240
2017	170	512	436	1178
2018	161	480	427	1135
2019	173	397	413	1026
2020	173	393	358	1021
2021	194	390	425	1129
2022	146	404	287	1140
2023	171	471	769	1056





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEDE DI CATANIA

DATI STATISTICI
DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ANDAMENTO LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO DEL PROCESSO

Sede	Anno	Periodo	Numero udienze Straord.	Ricorsi trattenuti in decisione complessivi	Sentenze	O.C.I.
TAR Sicilia - Catania	2023	IV Trimestre	3	300		
	2023	III Trimestre	2	240		
	2023	II Trimestre	3	189	805	53
	2023	I Trimestre	2	188		
	TOTALI		10	917		

Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2024
dalla Printservice Soc. Coop.
Via Camillo Finocchiaro Aprile, 20
CATANIA

